

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

DIRETTIVA 96/98/CE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

sull'equipaggiamento marittimo

(GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva 98/85/CE della Commissione dell'11 novembre 1998	L 315	14	25.11.1998
► <u>M2</u>	Direttiva 2001/53/CE della Commissione del 10 luglio 2001	L 204	1	28.7.2001
► <u>M3</u>	Direttiva 2002/75/CE della Commissione del 2 settembre 2002	L 254	1	23.9.2002
► <u>M4</u>	Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002	L 324	53	29.11.2002
► <u>M5</u>	Direttiva 2008/67/CE della Commissione del 30 giugno 2008	L 171	16	1.7.2008

**DIRETTIVA 96/98/CE DEL CONSIGLIO****del 20 dicembre 1996****sull'equipaggiamento marittimo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che nel quadro della politica dei trasporti comune devono essere adottate ulteriori misure per garantire la sicurezza dei trasporti marittimi;
- (2) considerando che la Comunità è seriamente preoccupata per gli incidenti marittimi, in particolare per quelli che causano la perdita di vite umane e l'inquinamento dei mari e dei litorali degli Stati membri;
- (3) considerando che il rischio di incidenti marittimi può essere significativamente ridotto mediante norme comuni che assicurino alti livelli di sicurezza per le prestazioni dell'equipaggiamento sistemato a bordo delle navi; che norme e metodi di prova adeguati possono notevolmente influire sulle prestazioni future dell'equipaggiamento;
- (4) considerando che le convenzioni internazionali prescrivono agli Stati di bandiera di assicurare che l'equipaggiamento sistemato a bordo delle navi sia conforme a taluni requisiti di sicurezza e di rilasciare i relativi certificati; che a tal fine sono state elaborate norme di prova per alcuni tipi di equipaggiamento marittimo dagli organismi internazionali di normalizzazione e dall'organizzazione marittima internazionale (IMO); che le norme di prova nazionali che attuano le norme internazionali lasciano un margine di discrezionalità alle autorità di certificazione, il cui livello di competenza e di esperienza non è uniforme; che ciò causa difformità nei livelli di sicurezza dei prodotti di cui le autorità nazionali competenti hanno certificato la conformità alle pertinenti norme internazionali in materia di sicurezza e forte riluttanza da parte degli Stati membri ad accettare, senza ulteriore verifica, di collocare a bordo delle navi che battono la loro bandiera un equipaggiamento approvato da un altro Stato membro;
- (5) considerando che devono essere stabilite norme comuni atte ad eliminare le differenze nell'attuazione delle norme internazionali; che tali norme comuni avranno come risultato l'eliminazione dei costi superflui e di inutili procedure amministrative relative all'omologazione di tale equipaggiamento, il miglioramento delle condizioni operative e la posizione competitiva del trasporto marittimo comunitario, nonché la rimozione degli ostacoli tecnici agli

⁽¹⁾ GU n. C 218 del 23. 8. 1995, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 101 del 3. 4. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 1995 (GU n. C 339 del 18. 12. 1995, pag. 21), posizione comune del Consiglio del 18 giugno 1996 (GU n. C 248 del 26. 8. 1996, pag. 10) e decisione del Parlamento europeo del 24 ottobre 1996 (GU n. 347 del 18. 11. 1996).

▼B

scambi commerciali mediante il marchio di conformità apposto sull'equipaggiamento;

- (6) considerando che, con la risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari ⁽¹⁾, il Consiglio ha sollecitato la Commissione ad avanzare proposte volte ad armonizzare l'attuazione delle norme IMO e le procedure di approvazione dell'equipaggiamento marittimo;
- (7) considerando che un'azione a livello comunitario è il solo modo possibile per raggiungere una siffatta armonizzazione in quanto gli Stati membri, agendo autonomamente o tramite gli organismi internazionali, non sono in grado di stabilire lo stesso livello di prestazioni dell'equipaggiamento in materia di sicurezza;
- (8) considerando che una direttiva del Consiglio è lo strumento giuridico idoneo in quanto definisce un quadro atto a garantire un'applicazione uniforme e vincolante delle norme internazionali di prova da parte degli Stati membri;
- (9) considerando che è opportuno trattare anzitutto l'equipaggiamento per il quale le principali convenzioni internazionali prescrivono l'obbligo di sistemazione a bordo e l'approvazione delle amministrazioni nazionali secondo le norme di sicurezza fissate dalle convenzioni o dalle risoluzioni internazionali;
- (10) considerando che varie direttive assicurano la libera circolazione di taluni prodotti che potrebbero essere utilizzati tra l'altro come equipaggiamento a bordo ma che esse non disciplinano la certificazione dell'equipaggiamento da parte degli Stati membri in conformità delle convenzioni internazionali in materia; che, di conseguenza, l'equipaggiamento da sistemare a bordo deve essere disciplinato esclusivamente da nuove norme comuni;
- (11) considerando che devono essere stabilite nuove norme di prova, preferibilmente a livello internazionale, per equipaggiamenti per i quali tali norme non esistano già o non siano sufficientemente dettagliate;
- (12) considerando che gli Stati membri dovrebbero garantire che gli organismi notificati che valutano la conformità dell'equipaggiamento alle norme di prova siano indipendenti, efficienti e professionalmente capaci di svolgere i loro compiti;
- (13) considerando che la conformità alle norme internazionali di prova può essere dimostrata nel migliore dei modi mediante le procedure di valutazione della conformità, come stabilito dalla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica ⁽²⁾;
- (14) considerando che la presente direttiva non limita in alcun modo il diritto concesso dalle convenzioni internazionali alle amministrazioni degli Stati di bandiera di eseguire prove operative di prestazione a bordo delle navi cui hanno rilasciato il certificato di sicurezza, sempreché tali prove non costituiscano una ripetizione delle procedure di valutazione della conformità;
- (15) considerando che l'equipaggiamento contemplato dalla presente direttiva deve, in linea di massima, recare un marchio come prova della sua conformità alle prescrizioni di questa;
- (16) considerando che gli Stati membri possono in taluni casi adottare provvedimenti temporanei atti a limitare o proibire l'uso di equipaggiamento recante il marchio di conformità;

⁽¹⁾ GU n. C 271 del 7. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 23.

▼B

- (17) considerando che l'utilizzo di equipaggiamento sprovvisto del marchio di conformità può essere consentito in circostanze eccezionali;
- (18) considerando che dev'essere seguita una procedura semplificata che coinvolga un comitato di regolamentazione al fine di modificare la presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di incrementare la sicurezza in mare e di prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme degli strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento elencato nell'allegato A da sistemare a bordo di navi per le quali certificati di sicurezza sono rilasciati da o per conto di Stati membri in conformità di convenzioni internazionali, nonché di garantire la libera circolazione di tale equipaggiamento nella Comunità.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- a) *«procedure di valutazione della conformità»:*
le procedure descritte nell'articolo 10 e nell'allegato B della presente direttiva;
- b) *«equipaggiamento»:*
l'equipaggiamento elencato negli allegati A.1 e A.2 che deve essere sistemato a bordo della nave per essere utilizzato al fine di essere conforme con gli strumenti internazionali o che è volontariamente sistemato a bordo per essere utilizzato, e per il quale è richiesta l'approvazione dell'amministrazione dello Stato di bandiera secondo gli strumenti internazionali;
- c) *«apparecchiature di radiocomunicazione»:*
apparecchiature richieste ai sensi del capitolo IV della convenzione SOLAS 1974, nella versione ►M4 di volta in volta in vigore ◄, e apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio richiesti dalla regola III/6.2.1 della medesima convenzione;

▼M1

- d) *«convenzioni internazionali»:*

- la convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966 (LL66),
- la convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del 1972 (COLREG),
- la convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da parte delle navi del 1973 (MARPOL) e
- la convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS),

unitamente ai loro protocolli e successivi emendamenti, ►M4 di volta in volta in vigore ◄;

- e) *«strumenti internazionali»:*
le convenzioni internazionali in materia, le risoluzioni e le circolari dell'organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché le norme di prova internazionali pertinenti;

▼B

▼B

- f) *«marchio»*:
il simbolo di cui all'articolo 11 e che figura nell'allegato D;
- g) *«organismo notificato»*:
un organismo designato dall'amministrazione nazionale competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 9;
- h) *«sistemato a bordo»*:
l'equipaggiamento installato o collocato a bordo della nave;
- i) *«certificati di sicurezza»*:
i certificati rilasciati da o per conto di Stati membri secondo le convenzioni internazionali;
- j) *«nave»*:
qualsiasi nave marittima che rientra nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, restando inteso che le navi da guerra non sono considerate;
- k) *«nave comunitaria»*:
una nave i cui certificati di sicurezza sono rilasciati da o per conto degli Stati membri secondo le convenzioni internazionali. La presente definizione non include i casi nei quali un'amministrazione di uno Stato membro rilasci un certificato per una nave su richiesta dell'amministrazione di un paese terzo;
- l) *«nave nuova»*:

una nave la cui chiglia sia stata impostata, o sia a uno stadio di costruzione equivalente, alla data o dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva. Ai fini della presente definizione, per «stadio di costruzione equivalente» si intende lo stadio in cui:

- i) cominci una costruzione identificabile con una determinata nave e
- ii) l'assemblaggio di detta nave sia cominciato e abbia raggiunto almeno 50 tonnellate o, se tale valore è inferiore, 1 % della massa prevista di tutto il materiale strutturale;
- m) *«nave esistente»*:
una nave che non sia una nave nuova;
- n) *«norme di prova»*:

le norme fissate da

- l'organizzazione marittima internazionale (IMO),
- l'organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO),
- la commissione elettrotecnica internazionale (CEI),
- il comitato europeo di normalizzazione (CEN),
- il comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec),
e
- l'istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)

► **M4** di volta in volta in vigore ◀ e stabilite, in conformità delle convenzioni internazionali in materia e delle risoluzioni e delle circolari dell'IMO per definire i metodi di prova e i risultati delle prove, ma solo nella forma specificata nell'allegato A;

- o) *«approvazione del tipo»*:
le procedure per la valutazione dell'equipaggiamento prodotto secondo le apposite norme di prova e il rilascio del relativo certificato.

▼B

Articolo 3

1. La presente direttiva si applica all'equipaggiamento destinato ad essere usato a bordo:

- a) di una nave comunitaria nuova, che si trovi o meno all'interno della Comunità al momento della costruzione;
- b) di una nave comunitaria esistente:
 - che in precedenza non aveva a bordo tale equipaggiamento, o
 - che ha sostituito l'equipaggiamento di cui la nave era precedentemente dotata, salvo quando le convenzioni internazionali consentano di non farlo,

che si trovi o meno all'interno della Comunità alla data in cui l'equipaggiamento viene sistemato a bordo.

2. La presente direttiva non si applica all'equipaggiamento che, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, sia già stato sistemato a bordo di una nave.

3. Nonostante il fatto che l'equipaggiamento di cui al paragrafo 1 possa rientrare, ai fini delle norme sulla libera circolazione, nel campo d'applicazione di direttive diverse dalla presente, in particolare la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ⁽¹⁾, e la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale ⁽²⁾, tale equipaggiamento è soggetto unicamente alle disposizioni della presente direttiva, che esclude tutte le altre a tal fine.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro o gli organismi che agiscono per suo conto, in occasione del rilascio o del rinnovo dei pertinenti certificati di sicurezza, si assicura che l'equipaggiamento a bordo delle navi comunitarie per cui rilasciano i certificati di sicurezza sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 5

1. L'equipaggiamento elencato nell'allegato A.1, sistemato a bordo di una nave comunitaria alla data cui all'articolo 20, paragrafo 1, secondo comma o successivamente, deve essere conforme ai requisiti previsti in materia dagli strumenti internazionali indicati in tale allegato.

2. La conformità dell'equipaggiamento ai requisiti ad esso applicabili delle convenzioni internazionali e delle pertinenti risoluzioni e circolari dell'IMO dev'essere attestata esclusivamente in base alle apposite norme di prova e alle procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato A.1. Per tutti gli elementi elencati nell'allegato A.1 per i quali sono indicate norme di prova sia CEI che ETSI, tali norme sono alternative e il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità può decidere quali di esse utilizzare.

3. L'equipaggiamento elencato nell'allegato A.1 e fabbricato anteriormente alla data di cui al paragrafo 1 può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave comunitaria, i cui certificati siano rilasciati da o per conto di uno Stato membro in conformità delle convenzioni internazionali, entro due anni dalla data di cui sopra, ove sia stato

⁽¹⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/95/CEE (GU n. L 276 del 9. 11. 1993, pag. 11).

▼B

fabbricato in conformità delle procedure di approvazione del tipo in vigore nel territorio di detto Stato membro prima della data di adozione della presente direttiva.

Articolo 6

1. Gli Stati membri non vietano l'immissione sul mercato, o la sistemazione a bordo di una nave comunitaria, dell'equipaggiamento di cui all'allegato A.1 che rechi il marchio o risulti per altri motivi conforme alla presente direttiva e non rifiutano il rilascio o il rinnovo dei relativi certificati di sicurezza.
2. Una licenza radio deve essere rilasciata dall'autorità competente secondo le normative internazionali in materia di trasmissioni radio, prima del rilascio del relativo certificato di sicurezza.

Articolo 7

1. Dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, la Comunità presenta una richiesta all'IMO o, se del caso, agli organismi europei di normalizzazione, affinché stabiliscano norme, comprese norme di prova dettagliate, per l'equipaggiamento elencato nell'allegato A.2.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è presentata:
 - dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione, quando è sottoposta all'IMO;
 - dalla Commissione, secondo la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾, quando è sottoposta agli organismi europei di normalizzazione. I mandati conferiti dalla Commissione mirano allo sviluppo di norme internazionali attraverso procedure di cooperazione tra gli organi europei e le loro controparti a livello internazionale.
3. Gli Stati membri compiono ogni sforzo affinché gli organismi internazionali, compresa l'IMO, intraprendano speditamente l'elaborazione di dette norme.
4. La Commissione sorveglia l'elaborazione delle norme di prova a scadenze regolari.
5. Qualora gli organismi internazionali, compresa l'IMO, omettano o rifiutino di adottare le opportune norme di prova per un determinato elemento dell'equipaggiamento entro un congruo periodo di tempo, possono essere adottate norme basate sui lavori degli organismi europei di normalizzazione, secondo la procedura di cui all'articolo 18.
6. Quando le norme di prova di cui al paragrafo 1 o 5 sono adottate o entrano in vigore per un determinato elemento dell'equipaggiamento, quest'ultimo può essere trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, secondo la procedura descritta nell'articolo 18. Le disposizioni dell'articolo 5 sono applicabili dalla data di tali trasferimenti.

Articolo 8

1. Una nave nuova che, indipendentemente dalla sua bandiera, non è registrata in uno Stato membro e deve essere trasferita nel registro di uno Stato membro, al momento del trasferimento deve essere sottoposta ad ispezione da parte dello Stato membro di accoglienza per verificare se le effettive condizioni del suo equipaggiamento corrispondano ai

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

▼B

certificati di sicurezza e se siano conformi alla presente direttiva e rechino il relativo marchio oppure siano, secondo l'amministrazione di tale Stato membro, equivalenti al tipo di equipaggiamento approvato secondo quanto prescritto dalla presente direttiva.

2. Qualora tale equipaggiamento non rechi il marchio o l'amministrazione non lo ritenga equivalente, esso dovrà essere sostituito.
3. Per l'equipaggiamento ritenuto equivalente ai sensi del presente articolo, lo Stato membro rilascia un certificato che dev'essere custodito sempre con tale equipaggiamento. Tale certificato attesta che lo Stato membro di bandiera permette che l'equipaggiamento sia sistemato a bordo della nave e indica eventuali restrizioni o disposizioni concernenti il suo uso.
4. Per quanto concerne le apparecchiature di radiocomunicazione, l'amministrazione di bandiera richiede che esse non influiscano indebitamente sui requisiti relativi alla gamma delle frequenze radio.

Articolo 9

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi che hanno designato per esperire le procedure di cui all'articolo 10, indicando anche i compiti specifici assegnati a questi organismi notificati e i numeri d'identificazione attribuiti loro in precedenza dalla Commissione. Ciascun organismo fornisce allo Stato membro che intende designarlo informazioni complete che ne comprovino la conformità ai criteri stabiliti nell'allegato C.
2. Gli Stati membri procedono, almeno ogni due anni, per il tramite della loro amministrazione o di un organismo esterno imparziale da questa designato, a una verifica delle mansioni che gli organismi notificati svolgono per conto dell'amministrazione. La verifica accerta che l'organismo notificato continua ad essere conforme ai criteri elencati nell'allegato C.
3. Uno Stato membro che ha designato un organismo notificato deve ritirare tale designazione se constata che tale organismo non risponde più ai criteri elencati nell'allegato C. Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 10

1. La procedura di valutazione della conformità, le cui caratteristiche sono elencate dettagliatamente nell'allegato B, consiste in:
 - i) un esame CE del tipo (modulo B) e, prima che l'equipaggiamento sia immesso sul mercato, e a seconda della scelta operata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità tra le possibilità indicate nell'allegato A.1, tutto l'equipaggiamento deve ottenere una delle seguenti dichiarazioni:
 - a) dichiarazione CE di conformità al tipo (modulo C),
 - b) dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia di qualità della produzione) (modulo D),
 - c) dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia di qualità dei prodotti) (modulo E),
 - d) dichiarazione CE di conformità al tipo (verifica sul prodotto) (modulo F), oppure
 - ii) garanzia CE di qualità totale (modulo H).
2. La dichiarazione di conformità al tipo deve essere in forma scritta e contenere le informazioni specificate nell'allegato B.

▼B

3. Nei casi di equipaggiamento complessi prodotti singolarmente o in piccole quantità e non in serie o in massa, la procedura di valutazione della conformità può consistere nella verifica CE di un unico prodotto (modulo G).
4. La Commissione tiene un elenco aggiornato degli equipaggiamenti approvati e delle domande ritirate o respinte e le mette a disposizione delle parti interessate.

Articolo 11

1. L'equipaggiamento di cui all'allegato A.1, che è conforme ai pertinenti strumenti internazionali ed è fabbricato in conformità delle procedure di valutazione della conformità deve recare il marchio apposto dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità.
2. Il marchio sarà seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha esperito la procedura di valutazione della conformità, se il suddetto organismo partecipa alla fase di controllo della produzione, e dalle ultime due cifre dell'anno in cui il marchio è stato apposto. Il numero di identificazione dell'organismo notificato deve essere apposto, sotto la sua responsabilità, dall'organismo stesso o dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità.
3. La forma del marchio da utilizzarsi è illustrata nell'allegato D.
4. Il marchio è apposto sull'equipaggiamento o sulla relativa targhetta contenente i dati, in modo tale da essere visibile, leggibile e indelebile per tutto il periodo di utilizzo previsto per l'equipaggiamento. Tuttavia, laddove non sia possibile o giustificato a causa della natura dell'equipaggiamento, il marchio deve essere apposto sull'imballaggio del prodotto, su un'etichetta o su un foglio illustrativo.
5. È fatto divieto di apporre marchi o iscrizioni che potrebbero trarre in inganno i terzi sul significato o sulla grafica del marchio di cui alla presente direttiva.
6. Il marchio deve essere apposto alla fine della fase di produzione.

Articolo 12

1. Nonostante l'articolo 6, ciascuno Stato membro può adottare i provvedimenti necessari per garantire che controlli a campione siano effettuati sull'equipaggiamento recante il marchio che si trova sul loro mercato e che non è stato ancora sistemato a bordo, in modo da verificare la conformità alla presente direttiva. I controlli a campione che non sono quelli previsti nei moduli per la valutazione della conformità di cui all'allegato B sono effettuati a spese dello Stato membro.
2. Nonostante l'articolo 6, dopo l'installazione a bordo di una nave comunitaria di un equipaggiamento conforme alla presente direttiva, la sua valutazione da parte dell'amministrazione dello Stato di bandiera di tale nave è consentita qualora prove operative di prestazione a bordo siano richieste dagli strumenti internazionali per ragioni di sicurezza e/o di prevenzione dell'inquinamento, e purché non costituiscano un duplicato delle procedure di valutazione della conformità già esperite. L'amministrazione dello Stato di bandiera può richiedere al fabbricante dell'equipaggiamento, al suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità o alla persona responsabile dell'immissione dell'equipaggiamento sul mercato nella Comunità di fornire i rapporti relativi all'ispezione/-prova.



Articolo 13

1. Qualora uno Stato membro accerti, tramite un'ispezione o altrimenti, che un elemento dell'equipaggiamento di cui all'allegato A.1, pur recante l'apposito marchio, quando è correttamente installato, mantenuto in efficienza e utilizzato per gli scopi previsti, può pregiudicare la salute e/o la sicurezza dell'equipaggio, dei passeggeri o, se del caso, di altre persone, o danneggiare l'ambiente marino, esso adotta idonei provvedimenti temporanei per ritirare tale equipaggiamento dal mercato o per vietare o limitare la sua immissione sul mercato o la sua sistemazione o utilizzazione a bordo di una nave per cui rilascia certificati di sicurezza. Lo Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione di tale provvedimento, indicando le ragioni della propria decisione e, in particolare, se l'inosservanza della presente direttiva sia dovuta a:

- a) inosservanza delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2;
- b) scorretta applicazione delle norme di prova di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2;
- c) carenze delle norme di prova stesse.

2. La Commissione inizia a consultarsi con le parti interessate appena possibile. Qualora, dopo tale consultazione, la Commissione riscontri che:

- i provvedimenti sono giustificati, essa provvede a informare immediatamente lo Stato membro che aveva assunto l'iniziativa e gli altri Stati membri; qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia attribuita a carenze delle norme di prova, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, sottopone entro due mesi la questione al comitato di cui all'articolo 18, se lo Stato membro che ha preso la decisione intende mantenerla, e avvia la procedura di cui all'articolo 18;
- i provvedimenti sono ingiustificati, essa provvede a informare immediatamente lo Stato membro che aveva assunto l'iniziativa e il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità.

3. Qualora un elemento dell'equipaggiamento non conforme rechi il marchio, lo Stato membro che esercita l'autorità su coloro che hanno apposto il marchio adotta opportuni provvedimenti e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione provvede affinché gli Stati membri siano tenuti informati dello stato di avanzamento e dell'esito di tale procedura.

Articolo 14

1. In deroga all'articolo 5, in casi eccezionali di innovazione tecnica, l'amministrazione dello Stato di bandiera può consentire che un equipaggiamento non conforme alle procedure di valutazione della conformità sia sistemato a bordo di una nave comunitaria qualora sia constatato, mediante prove o con altri mezzi, e a soddisfazione dell'amministrazione dello Stato di bandiera, che il suddetto equipaggiamento è almeno altrettanto efficace quanto l'equipaggiamento conforme alle procedure di valutazione della conformità.

Per quanto riguarda le apparecchiature di radiocomunicazione, l'amministrazione dello Stato di bandiera richiede che esse non influiscano indebitamente sui requisiti relativi alla gamma delle frequenze radio.

2. Tali procedure di prova non devono comportare discriminazioni di sorta fra l'equipaggiamento prodotto nello Stato membro di bandiera e quello prodotto in altri Stati.

▼B

3. Lo Stato membro di bandiera rilascia un certificato per l'equipaggiamento che rientra nel campo di applicazione del presente articolo. Tale certificato, che deve sempre accompagnare l'equipaggiamento, contiene l'autorizzazione, da parte dello Stato membro di bandiera, a tenere a bordo della nave l'equipaggiamento, e le eventuali restrizioni o disposizioni relative all'uso dell'equipaggiamento stesso.
4. Nel caso in cui uno Stato membro consenta la sistemazione a bordo di una nave comunitaria di equipaggiamenti che rientrino nel campo di applicazione del presente articolo, detto Stato membro deve comunicare senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri gli elementi del caso, unitamente a tutte le pertinenti relazioni sulle prove, sugli accertamenti e sulle procedure di valutazione della conformità.
5. L'equipaggiamento di cui al paragrafo 1 è aggiunto all'allegato A.2 della presente direttiva secondo le procedure descritte nell'articolo 18.
6. Qualora una nave che detiene a bordo un equipaggiamento contemplato del paragrafo 1 è trasferita ad un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera di accoglienza può adottare i provvedimenti necessari, incluse se del caso prove e dimostrazioni pratiche, al fine di garantire che l'equipaggiamento sia almeno tanto efficace quanto l'equipaggiamento conforme alle procedure di valutazione della conformità.

Articolo 15

1. In deroga all'articolo 5, a fini di prova o valutazione e solo quando ricorrano i presupposti di seguito elencati, l'amministrazione dello Stato di bandiera può consentire che un equipaggiamento che non è conforme con le procedure di valutazione della conformità o che non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 14 possa essere sistemato a bordo di una nave comunitaria:
 - a) lo Stato membro rilascia un certificato, che deve sempre accompagnare l'equipaggiamento, contenente il permesso dello Stato membro di sistemare l'equipaggiamento a bordo della nave comunitaria e le eventuali restrizioni relative al suo uso;
 - b) il permesso deve essere limitato a un breve periodo di tempo;
 - c) l'equipaggiamento non deve essere ritenuto affidabile al punto da essere considerato sostitutivo di un equipaggiamento che soddisfa i requisiti della presente direttiva, il quale deve rimanere a bordo della nave comunitaria, essere funzionante e pronto all'uso immediato.
2. Per quanto riguarda le apparecchiature di radiocomunicazione, l'amministrazione di bandiera richiede che esse non influiscano indebitamente sui requisiti relativi alla gamma delle frequenze radio.

Articolo 16

1. Qualora l'equipaggiamento debba essere sostituito in un porto fuori dalla Comunità e vi siano circostanze eccezionali, che devono essere debitamente giustificate all'amministrazione dello Stato di bandiera e che non consentono in termini di tempo, ritardo e costi ragionevoli di sistemare a bordo un equipaggiamento CE conforme al tipo, può essere sistemato a bordo un equipaggiamento di altro tipo secondo la seguente procedura:
 - a) l'equipaggiamento deve essere accompagnato da una documentazione rilasciata da un organismo equivalente a un organismo notificato, nel caso in cui sia stato concluso un accordo tra la Comunità e il paese terzo per il riconoscimento reciproco di tali organismi;
 - b) se dovesse dimostrarsi impossibile procedere secondo le disposizioni di cui alla lettera a), è consentito sistemare a bordo l'equipaggiamento accompagnato da una documentazione rilasciata da uno Stato membro dell'IMO, che sia parte delle pertinenti convenzioni la quale

▼B

certifichi la conformità ai requisiti IMO in materia, a condizione che siano rispettate le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2. L'amministrazione dello Stato di bandiera viene informata immediatamente sulla natura e sulle caratteristiche del suddetto equipaggiamento.
3. L'amministrazione dello Stato di bandiera deve assicurare, alla prima occasione, che l'equipaggiamento di cui al paragrafo 1 e la documentazione sulle prove siano conformi ai requisiti richiesti dagli strumenti internazionali e dalla presente direttiva.
4. Per quanto riguarda le apparecchiature di radiocomunicazione, l'amministrazione dello Stato di bandiera richiede che esse non influiscano indebitamente sui requisiti relativi alla gamma delle frequenze radio.

▼M4*Articolo 17*

La presente direttiva può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, allo scopo di:

- applicare ai fini della presente direttiva le successive modifiche degli strumenti internazionali,
- aggiornare l'allegato A, sia introducendo un nuovo equipaggiamento, sia trasferendo un equipaggiamento dall'allegato A.2 all'allegato A.1 e viceversa,
- introdurre la possibilità di servirsi dei moduli B + C e del modulo H per gli equipaggiamenti di cui all'allegato A.1, e modificando le colonne relative ai moduli per la valutazione della conformità,
- includere altri organismi di normalizzazione nella definizione delle «norme di prova» di cui all'articolo 2.

Le convenzioni e le norme di prova menzionate alle lettere c), d) e n) dell'articolo 2 si intendono fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) ⁽¹⁾.

Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B*Articolo 19*

Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca ai fini dell'efficace attuazione della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼B*Articolo 20*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1998.

Essi si applicano a decorrere del 1° gennaio 1999.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo delle disposizioni legislative nazionali da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 21

La presente direttiva entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M5*ALLEGATO A***Elenco delle abbreviazioni e sigle usate**

Circ., Circolare

COLREG, Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare

COMSAR, Sottocomitato per le radiocomunicazioni e la ricerca e il salvataggio (COMSAR) dell'IMO

EN, European Standard (Norma tecnica europea)

ETSI, European Telecommunication Standardisation Institute (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione)

FSS, International Code for Fire Safety Systems (Codice Internazionale dei sistemi antincendio)

FTP, International Code for Application of Fire Test Procedures (Codice Internazionale delle Procedure per l'esecuzione delle prove al fuoco)

HSC, High Speed Craft Code (Codice per le unità veloci)

IBC, International Bulk Chemical Code (Codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa)

ICAO, International Civil Aviation Organisation (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile)

IEC, International Electro-technical Commission (CEI, Commissione elettrotecnica internazionale)

IMO, International Maritime Organisation (Organizzazione marittima internazionale)

ISO, International Standardisation Organisation (Organizzazione internazionale di standardizzazione)

ITU, International Telecommunication Union (Unione internazionale delle telecomunicazioni)

LSA, Life saving appliance (mezzo di salvataggio).

MARPOL, Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi

MEPC, Marine Environment Protection Committee (Comitato per la protezione dell'ambiente marino)

MSC, Maritime Safety Committee (Comitato per la sicurezza marittima)

SOLAS, International Convention for the Safety of Life at Sea (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare)

Reg., Regola.

Ris., Risoluzione

▼ **M5***ALLEGATO A.1***EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE GLI STRUMENTI INTERNAZIONALI GIÀ CONTEMPLANO NORME TECNICHE DI PROVA DETTAGLIATE****Note applicabili all'insieme dell'allegato A.1**

- a) Informazioni generali: oltre alle norme tecniche di prova internazionali specificamente menzionate, alcune disposizioni — che devono essere controllate all'atto dell'esame del tipo (omologazione) di cui ai moduli per la valutazione della conformità dell'allegato B - figurano nelle regole delle pertinenti convenzioni internazionali e nelle risoluzioni e circolari IMO applicabili.
- b) Colonna 5: laddove si citano le risoluzioni IMO, si intendono le norme contenute nelle relative sezioni degli allegati alle risoluzioni e non le disposizioni contenute nel testo delle risoluzioni.
- c) Colonna 5: si applicano le versioni aggiornate delle convenzioni internazionali e delle norme di prova. Al fine della corretta individuazione delle norme pertinenti, i resoconti di prova, i certificati di conformità e le dichiarazioni di conformità devono specificare la norma di prova applicata e la relativa versione.
- d) Colonna 5: laddove siano indicate due serie di norme di prova separate da un'oppure, ciascuna serie soddisfa tutte le prescrizioni di prova necessarie per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità con le prescrizioni dei pertinenti strumenti internazionali. Diversamente, qualora si usino altri separatori (virgola) si applicano tutte le disposizioni menzionate.
- e) Colonna 6: laddove è indicato il modulo H, questo deve essere corredato dell'attestato di valutazione del progetto.
- f) I requisiti stabiliti nel presente allegato non incidono sui requisiti di trasporto di cui nelle convenzioni internazionali.

1. Mezzi di salvataggio

Numero	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/1.1	Salvagenti anulari rigidi	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/34, — Ris. dell'IMO MSC 36 (63) - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. dell'IMO MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA -) I,II, — Ris. dell'IMO MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — MSC dell'IMO, Circ. 980,	— Ris. MSC 81 (70):	B + D B + E B + F
A.1/1.2	Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio: — imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso, — per salvagenti anulari rigidi, — per giubbotti di salvataggio.	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III,7 — Reg. III/22, — Reg. III/26, — Reg. III/32, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) II,IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000), 8, — Circ. MSC 885 dell'IMO, — Circ. MSC 980 dell'IMO	— Ris. MSC 81 (70). (Eccezione fatta per i requisiti relativi alle batterie, quali specificati in EN 394 (1993) che si applica esclusivamente alle luci dei giubbotti di salvataggio).	B + D B + E B + F

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.1/1.3	Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti anulari rigidi	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) II, I — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.4	giubbotti di salvataggio	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, II, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 922 dell'IMO, — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70). (Eccezion fatta per i requisiti relativi alle batterie, quali specificati in EN 394 (1993) che si applica solo alle luci per giubbotti di salvataggio)	B + D B + E B + F
A.1/1.5	Tute per immersione e tute anti-esposizione non classificate come giubbotti di salvataggio — isolate o non isolate.	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/32, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, II, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 980 dell'IMO	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. — EN ISO 15027-3 (2002).	B + D B + E B + F
A.1/1.6	Tute per immersione e antiesposizione classificate come giubbotti di salvataggio — isolate o non isolate.	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/32, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, II, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 980 dell'IMO	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — EN ISO 15027-3(2002)	B + D B + E B + F

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.1/1.7	Dispositivi di protezione termica	— Reg. III/4, — Reg. X/3	— Reg. III/22, — Reg. III/32, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (codice LSA) I, II — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70).	B + D B + E B + F
A.1/1.8	Razzo a paracadute (segnale pirotecnico)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/6, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (codice LSA) I, III, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8 — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70)	B + D B + E B + F
A.1/1.9	Fuochi a mano (segnali pirotecnici)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8 — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (codice LSA) I, III, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70)	B + D B + E B + F
A.1/1.10	Boette fumogene (segnali pirotecnici)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, III, — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70)	B + D B + E B + F
A.1/1.11	Dispositivi lanciasagole	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/18, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, VII, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70)	B + D B + E B + F

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.1/1.12	Zattere (gommoni) di salvataggio gonfiabili	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/13, — Reg. III/21, — Reg. III/26, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 811 dell'IMO, — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70)	B + D B + E B + F
A.1/1.13	Zattere (gommoni) di salvataggio rigidi	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/26, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 811 dell'IMO, — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO — Circ. MSC 1006 dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/1.14	Zattere (gommoni) di salvataggio autorad-drizzanti	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 809 dell'IMO incl. all. 1, — Circ. MSC 811 dell'IMO, — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO — Circ. MSC 809 dell'IMO incluso all. 1 — Circ. MSC 1006 dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/1.15	Zattere (gommoni) di salvataggio di tipo reversibile muniti di tenda	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, allegato 10, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, allegato 11, — Circ. MSC 809 dell'IMO incl. All. 1, — Circ. MSC 811 dell'IMO	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO — Circ. MSC 809 dell'IMO incluso all. 1, — Circ. MSC 1006 dell'IMO	B + D B + E B + F

▼M5

1	2	3	4	5	6
			— Circ. MSC 980 dell'IMO.		
A.1/1.16	Dispositivi per il libero galleggiamento delle zattere di salvataggio (sganci idrostatici)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/13, — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 811 dell'IMO, — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.17	Imbarcazioni di salvataggio	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8 — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO — Circ. MSC 1006 dell'IMO	B + D B + F G
A.1/1.18	Imbarcazioni di soccorso rigide	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8 — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO — Circ. MSC 1006 dell'IMO.	B + D B + F G
A.1/1.19	Imbarcazioni di soccorso gonfiabili	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8 — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — ISO 15372 (2000).	B + D B + F G

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.1/1.20	Imbarcazioni di soccorso veloci	— Reg. III/4,	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, V, — Circ. MSC 809 dell'IMO incl. all. 1, — Circ. MSC 980 dell'IMO, — Circ. MSC 1016 dell'IMO, — Circ. MSC 1094 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) — Circ. MSC 1006 dell'IMO, — ISO 15372 (2000).	B + D B + F G
A.1/1.21	Dispositivi di ammaino con tiranti (gru)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/23, — Reg. III/33, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO	B + D B + E B + F G
A.1/1.22	Dispositivi di ammaino a libero galleggiamento per imbarcazioni di salvataggio	Trasferito nell'allegato A.2/1.3			
A.1/1.23	Dispositivi di ammaino per imbarcazioni di salvataggio a caduta libera	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/16, — Reg. III/23, — Reg. III/33, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO	B + D B + E B + F G
A.1/1.24	Dispositivi per l'ammaino di zattere (gommoni) di salvataggio (gru)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/12, — Reg. III/16, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8 — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F G

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.1/1.25	Dispositivi di ammaino per imbarcazioni di soccorso veloci (gru)	— Reg. III/4,	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, IV, — Circ. MSC 809 dell'IMO incl. all. 1, — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO	B + D B + E B + F G
A.1/1.26	Meccanismo di sgancio per — imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso — zattere (gommoni) di salvataggio con uno o più tiranti	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/16, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, IV, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/1.27	Sistemi marittimi di evacuazione	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/15, — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO	B + D B + F G
A.1/1.28	Mezzi di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 810 dell'IMO.	B + D B + F
A.1/1.29	Scale per discesa nelle imbarcazioni di salvataggio	Trasferito nell'allegato A.2/1.4.			
A.1/1.30	Materiali catari-frangenti	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. A 658 (16) dell'IMO	B + D B + E B + F

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.1/1.31	Radiotelefono in VHF (ricetrasmittente) per imbarcazioni di salvataggio	Trasferito nell'allegato A.1/5.17 e A.1/5.18.			
A.1/1.32	Trasponditore SAR 9 GHz (SART)	Trasferito nell'allegato A.1/4.18.			
A.1/1.33	Riflettori radar per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, IV, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC 164 (78) dell'IMO, — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— EN ISO 8729 (1998).	B + D B + E B + F G
A.1/1.34	Bussola per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	Trasferito nell'allegato A.1/4.23.			
A.1/1.35	Estintori portatili per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	Trasferito nell'allegato A.1/3.38.			
A.1/1.36	Motore per la propulsione di imbarcazioni di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) IV, V.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.37	Motore per la propulsione di imbarcazioni di soccorso - motore fuoribordo	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) V.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.38	Proiettori destinati a imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, IV, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.1/1.39	Zattere (gommoni) di salvataggio aperti reversibili	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, allegato 10 — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, allegato 11 — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) allegato 10, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) allegato 11.	B + D B + F
A.1/1.40	Congegni meccanici per l'imbarco del pilota	— Reg. V/23.	— Reg. V/23, — Ris. A 889 (21) dell'IMO, — Circ. MSC 773 dell'IMO, — Circ. MSC 980 dell'IMO.	— ISO 799 (2004).	B + D B + E B + F
A.1/1.41 (nuova voce)	Verricelli per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/16, — Reg. III/17, — Reg. III/23, — Reg. III/24, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA), — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F G
A.1/1.42 (nuova voce)	Scala per pilota	— Reg. V/23, — Reg. X/3.	— Reg. V/23, — Ris. A 889(21) dell'IMO — Circ. MSC 528/rev. 1 dell'IMO.	— Ris. A 889(21) dell'IMO	B + D B + E B + F G

2. Prevenzione dell'inquinamento marino

Numero	Denominazione	Regolamentazione MARPOL 73/78 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione MARPOL 73/78 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/2.1	Apparecchiatura per il filtraggio (qualora il tenore di olio minerale dell'effluente non sia superiore a 15 p.p.m.)	— Allegato I, Reg. 16 (4), — allegato I, Reg. 16 (5), — allegato I riveduto, Reg. 14.6, — allegato I riveduto, Reg. 14.7.	— Allegato I, Reg. 16 (1), — allegato I, Reg. 16 (2), — allegato I riveduto Reg. 14.1, — allegato I riveduto Reg. 14.2, — allegato I riveduto Reg. 14.3.	— Ris. MEPC 60 (33) dell'IMO — Ris. MEPC 107 (49) dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/2.2	Rilevatori di interfaccia olio minerale/acqua	— Allegato I, Reg. 15 (3) (b), — allegato I riveduto, Reg. 32.	— Allegato I, Reg. 15 (3) (b), — allegato I riveduto, Reg. 32.	— Ris. MEPC 5 (XIII) dell'IMO	B + D B + E B + F

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.1/2.3	Misuratori del tenore di olio minerale	— Allegato I, Reg. 16 (5), — allegato riveduto I Reg. 14.7, — allegato I riveduto Reg. 14.7.	— Allegato I, Reg. 16 (1) e (2), — allegato riveduto I, Reg. 14.1 e 14.2.	— Ris. MEPC 60 (33) dell'IMO — Ris. MEPC 107 (49) dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/2.4	Unità di trattamento destinate ad essere collegate ai separatori di acque oleose (qualora il tenore di olio minerale dei reflui non sia superiore a 15 p.p.m.)	Voce stralciata			
A.1/2.5	Sistema di monitoraggio e controllo degli scarichi di oli minerali delle petroliere	— Allegato I, Reg. 15 (3) (a), — allegato I riveduto, Reg. 31.2, — allegato I riveduto, Reg. 31.3.	— Allegato I, Reg. 15 (3), — allegato I riveduto, Reg. 31.2, — allegato I riveduto, Reg. 31.3, — allegato I riveduto, Reg. 31.4.	— Ris. MEPC 108 (49) dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/2.6	Sistemi di trattamento dei reflui	— allegato IV, Reg. 9.	— Allegato IV riveduto, Reg. 9.	— Ris. MEPC 2 (VI) dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/2.7	Inceneritori di bordo	— allegato VI, Reg. 16 (2) (a), — allegato VI, Reg. 16.	— Allegato VI, Reg. 16 (2) (a), — allegato VI, Reg. 16.	— Ris. MEPC 76 (40) dell'IMO	B + D B + E B + F G

3. Protezione antincendio

Numero	Denominazione	Regola della Convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della Convenzione SOLAS 74, nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme tecniche per le prove	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/3.1	Sottofondo di rivestimento dei ponti	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/6, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/6, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7 — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. A 653 (16) dell'IMO, — IMO Ris. A 687 (17), — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO - (Codice FTP): — Circ. MSC 916 dell'IMO, — Circ. MSC 1004 dell'IMO.	B + D

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.1/3.2	Estintori portatili	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 4. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Ris. A 951 (23) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 4. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 3-3 (1994), — EN 3-6 (1995) incl. A.1 (1999), — EN 3-7 (2004). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F
A.1/3.3	Equipaggiamento da vigile del fuoco: indumenti di protezione (tuta di avvicinamento al fuoco)	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 3. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 3. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 469 (2006), — EN 531 (1995), — EN 531/A1 (1998), — EN 1486 (1996). Oppure — ISO 15538 (2001). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F
A.1/3.4	Equipaggiamento da vigile del fuoco: stivali	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 3. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 3. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN ISO 20344 (2004), — EN ISO 20345 (2004). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F
A.1/3.5	Equipaggiamento da vigile del fuoco: guanti	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 3. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 3. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 659 (2003), — EN 60903 (2002) (solo per la conduzione). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F
A.1/3.6	Equipaggiamento da vigile del fuoco: casco	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 3. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 3. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 443 (1997). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.1/3.7	<p>Autorespiratore ad aria compressa</p> <p>N.B.: Negli incidenti che coinvolgono merci pericolose è necessario utilizzare una maschera a pressione positiva.</p>	<p>— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 3.</p>	<p>— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 3.</p>	<p>— EN 136 (1998), — EN 137 (2007).</p>	<p>B + D B + E B + F</p>
A.1/3.8	<p>Respiratore ad aria da utilizzare con casco o maschera a filtro</p> <p>N.B.: Negli incidenti che coinvolgono merci pericolose occorre utilizzare una maschera a pressione positiva.</p>	<p>— Reg. X/3.</p> <p>N.B.: questa voce non è inclusa nel nuovo capitolo della norma II-2 [Ris. MSC 99 (73) dell'IMO] o nel Codice FSS [Ris. MSC 98 (73) dell'IMO].</p>	<p>— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.</p>	<p>— EN 14593-1 (2005), — EN 14593-2 (2005), — EN 14594 (2005).</p>	<p>B + D B + E B + F</p>
A.1/3.9	<p>Componenti dei sistemi a sprinkler per alloggi, spazi di servizio e sale comandi equivalenti a quelli di cui al regolamento II-2/12 di SOLAS 74 (limitato agli ugelli e al loro funzionamento).</p>	<p>— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 8.</p>	<p>— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/9, — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 8.</p>	<p>— Ris. A 800 (19) dell'IMO</p>	<p>B + D B + E B + F G</p>
A.1/3.10	<p>Ugelli per impianti fissi di estinzione incendio a spruzzo di acqua sotto pressione per sale macchine</p>	<p>Figura al punto A.2/3.11</p>			
A.1/3.11	<p>Divisioni di classe «A» e «B», resistenza al fuoco</p> <p>— Divisioni di classe «A», — Divisioni di classe «B».</p>	<p>Classe «A»: — Reg. II-2/3.2. Classe «B»: — Reg. II-2/3.4.</p>	<p>— Reg. II-2 , 9, e, Classe «A»: — Reg. II-2/3.2. Classe «B»: — Reg. II-2/3.4.</p>	<p>— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO - (Codice FTP), — Circ. MSC 1120 dell'IMO</p>	<p>B + D B + E B + F</p>

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.1/3.12	Dispositivi per impedire il passaggio delle fiamme nelle cisterne di carico delle petroliere	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/16.	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/16.	— EN 12874 (2001), — ISO 15364 (2000), — Circ. MSC 677 dell'IMO, — Circ. MSC 1009 dell'IMO.	B + F
A.1/3.13	Materiali non combustibili	— Reg. II-2/3, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO - (Codice FTP), — Circ. MSC 1120 dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/3.14	Materiali diverso dall'acciaio per tubi che attraversano paratie di classe «A» o «B»	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9.	— IMO Ris. A 754 (18), — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO - (Codice FTP), — Circ. MSC 1120 dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/3.15	Materiali diversi dall'acciaio per tubature che trasportano oli minerali o oli combustibili — tubature e raccordi, — valvole, — assemblaggi di tubature flessibili	— Reg. II-2/4, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/4, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, 10, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, 10.	— Ris. A 753 (18) dell'IMO, — ISO 15540 (1999), — ISO 15541 (1999).	B + D B + E B + F
A.1/3.16	Porte tagliafuoco	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO - (Codice FTP), — Circ. MSC 1120 dell'IMO	B + D B + E B + F G
A.1/3.17	Componenti dei sistemi di comando delle porte tagliafuoco N.B.: Se nella colonna 2 compare il termine «componenti di sistema» può indicare che un solo componente, un insieme di componenti o un intero sistema deve essere sottoposto a prove per verificarne la conformità ai requisiti internazionali.	— Reg. II-2/9, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7. — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO - (Codice FTP)	B + D B + E B + F

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.1/3.18	<p>Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma</p> <ul style="list-style-type: none"> — tranciati decorativi — sistemi di pitturazione — rivestimenti per pavimenti, — rivestimenti per la coibentazione di tubature, — adesivi utilizzati nella costruzione delle pratiche di classe «A» e «B», — condotte combustibili. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/6, — Reg. II-2/9, — Reg. X/3, 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/6, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP), — Circ. MSC 916 dell'IMO, — Circ. MSC 1004 dell'IMO, — Circ. MSC 1036 dell'IMO, — Circ. MSC 1120 dell'IMO, — ISO 1716 (2002). <p>N.B. se il materiale superficiale deve avere un determinato valore massimo calorifico, tale valore viene misurato in conformità alla norma tecnica ISO 1716.</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.19	<p>Tende, tendine e altri articoli tessili sospesi</p> <p>(La designazione riguarda i requisiti SOLAS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/3, — Reg. II-2/9, — Reg. X/3. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/3, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.20	<p>Mobili imbottiti</p> <p>(La designazione riguarda i requisiti SOLAS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/9, — Reg. X/3. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.21	<p>Componenti per letti</p> <p>(La designazione riguarda i requisiti SOLAS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/3., — Reg. II-2/9, — Reg. X/3. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/3, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.22	<p>Serrande taglia fuoco</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/9. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/9. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) — Circ. MSC 1120 dell'IMO 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.23	<p>Condotte non combustibili che attraversano le paratie di classe «A»</p>	Trasferito nell'allegato A.1/3.26.			

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.1/3.24	Guaine per cavi elettrici che attraversano paratie di classe «A»	Trasferito nell'allegato A.1/3.26.			
A.1/3.25	Finestre e portellini tagliafuoco di classe «A» e «B»	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9, — Circ. MSC 847 dell'IMO, — Circ. MSC 1120 dell'IMO	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP), — Circ. MSC 1004 dell'IMO, — Circ. MSC 1036 dell'IMO, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.26	Aperture nelle paratie di classe «A» per il passaggio di — guaine per cavi elettrici, — tubature, condotte ecc.	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP), — Circ. MSC 1120 dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/3.27	Aperture nelle paratie di classe «B» per il passaggio di — guaine per cavi elettrici, — tubature, condotte, ecc.	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP), — Circ. MSC 1120 dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/3.28	Sistemi sprinkler (limitati alle testine sprinkler)	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 8.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 8.	— ISO 6182-1 (2004). Oppure — EN 12259-1 (1999).	B + D B + E B + F
A.1/3.29	Manichette anti-incendio	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.	— EN 14540 (2004).	B + D B + E B + F

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.1/3.30	Apparecchiatura portatile per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento del gas	— Reg. II-2/4, — Reg. VI/3.	— Reg. II-2/4, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 15.	— EN 60945 (2002), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999), ed eventualmente: a) Categoria 1: (area sicura) — EN 50104 (2002) incl. emd. 2004 ossigeno, — EN 61779-1 (2000), — EN 61779-4 (2000). b) Categoria 2: (atmosfera esplosive con presenza di gas) — EN 50104 (2002) incl. Emd. 2004 ossigeno, — EN 61779-1 (2000), — EN 61779-4 (2000) — IEC 60079-0 (2004), — IEC 60079-1(2003), — IEC 60079-10 (2002) — IEC 60079-11 (2006) — IEC 60079-15 (2005)	B + D B + E B + F
A.1/3.31	Ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci	— Reg. X/3.	— Circ. MSC 912 dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 44 (65) dell'IMO.	B + D B + E B + F G
A.1/3.32	Materiali resistenti al fuoco (ad eccezione dei mobili) per unità veloci (HSC)	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP).	B + D B + E B + F
A.1/3.33	Materiali resistenti al fuoco per mobili per unità veloci (HSC)	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP).	B + D B + E B + F
A.1/3.34	Paratie resistenti al fuoco per unità veloci (HSC)	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP).	B + D B + E B + F

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.1/3.35	Porte taglia fuoco su unità veloci (HSC)	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. A 754 (18) dell'IMO, — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP).	B + D B + E B + F
A.1/3.36	Serrande taglia fuoco per unità veloci (HSC)	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. A 754 (18) dell'IMO, — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP).	B + D B + E B + F
A.1/3.37	Aperture nelle paratie resistenti al fuoco su unità veloci (HSC) per il passaggio di — guaine per cavi elettrici, — tubature, condotte ecc.	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. A 754 (18) dell'IMO, — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP).	B + D B + E B + F
A.1/3.38	Estintori incendio portatili per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. A 951 (23) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, IV, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.	— EN 3-3 (1994), — EN 3-6 (1995), — EN 3-6 A1 (1999), — EN 3-7 (2004).	B + D B + E B + F
A.1/3.39	Ugelli per dispositivi equivalenti di estinzione incendio ad acqua per sale macchine di categoria A e sale pompe di carico	— Reg. II-2/10.	— Reg. II - 2 / 10 — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 7.	— Circ. MSC 1165 dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/3.40	Impianti di illuminazione d'emergenza per l'evacuazione (<i>low location lighting</i>) (solo componenti)	— Reg. II-2/13, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 11.	— Reg. II-2/13, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 11.	— Ris. A 752 (18) dell'IMO. Oppure — ISO 15370 (2001).	B + D B + E B + F G

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.1/3.41	Respiratori per evacuazioni di emergenza (EEBD)	— Reg. II-2/13.	— Reg. II-2/13.3.4, — Reg. II-2/13.4.3 — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 3, — Circ. MSC 849 dell'IMO.	— EN 402 (2003), — EN 1146 (2005), — EN 13794 (2002).	B + D B + E B + F
A.1/3.42	Componenti di impianti a gas inerte	— Reg. II-2/4.	— Reg. II-2/4, — Ris. A 567 (14) dell'IMO, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 15, — Circ. MSC 847 dell'IMO, Corr. 1, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	— Circ. MSC 353 dell'IMO, — Circ. MSC 450 dell'IMO Rev. 1, — Circ. MSC 485 dell'IMO	B + D B + E B + F G
A.1/3.43	Ugelli degli impianti antincendio per friggitorici (automatici o manuali).	— Reg. II-2/1, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/1.2.2.3, — Reg. II-2/10.6.4, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.	— ISO 15371 (2000).	B + D B + E B + F G
A.1/3.44	Equipaggiamento da vigile del fuoco - cavo di sicurezza	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 3.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO - (Codice FTP), — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS)	B + D B + E B + F
A.1/3.45	Impianti fissi equivalenti di estinzione incendi a estinguente gassoso (estinguente, valvole di intercettazione e boccalini) per sale macchine e sale pompe di carico	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 5.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 5, — Circ. MSC 848 dell'IMO.	— Circ. MSC 848 dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/3.46	Impianti fissi equivalenti di estinzione incendi a estinguente gassoso per sale macchine (sistemi aerosol)	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 5, — Circ. MSC 1007 dell'IMO	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 5, — Circ. MSC 1007 dell'IMO.	— Circ. MSC 1007 dell'IMO	B + D B + E B + F

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.1/3.47	<p>Concentrato per impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad alta espansione per sale macchine e sale pompe di carico</p> <p>N.B.: Gli impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad alta espansione per sale macchine devono essere collaudati utilizzando il concentrato specificamente approvato dalle autorità</p>	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 6.	— Circ. MSC 670 dell'IMO	B + D B + E B + F G
A.1/3.48	<p>Componenti per impianti fissi ad acqua di estinzione incendi locali per sale macchine di categoria «A» (boccalini e prove di funzionamento).</p>	— Reg. II-2/1, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/1, — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.	— Circ. MSC 913 dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/3.49	Ugelli spruzzatori per impianti fissi antincendio a spruzzo d'acqua in pressione costante per speciali categorie di locali, stive ro-ro, ponte ro-ro e ponte auto	Trasferito nell'allegato A.2/3.2			
A.1/3.50	Indumenti di protezione resistenti all'azione degli agenti chimici	Trasferito nell'allegato A.2/3.9			
A.1/3.51 Ex A.2/3.5 Ex A.2/3.6 Ex A.2/3.7 Ex A.2/3.16 Ex A.2/3.17	Componenti di sistemi fissi di rilevazione e di segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, sale macchine e locali macchine non presidiati	— Reg. II-2/7, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.	— Reg. II-2/7.2.2, -Reg. II-2/7.4, — Reg. II 2/7.4.1, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.	<p>Attrezzature di controllo e indicazione. Installazioni elettriche sulle navi:</p> <p>— EN 54-2 (1997) incl. AC (1999) e A1(2006)</p> <p>Attrezzature per l'alimentazione elettrica:</p> <p>— EN 54-4 (1997), incl. AC(1999), A1(2002) e A2(2006).</p> <p>Rilevatori di calore; rilevatori di punti:</p> <p>— EN 54-5 (2000), incl. A1(2002)</p> <p>Rilevatori di fumo - rileva-</p>	B + D B + E B + F

▼M5

1	2	3	4	5	6
				<p>tori che utilizzano luce diffusa, luce trasmessa o ionizzazione:</p> <p>— EN 54-7 (2000), incl. A1(2000) e A2(2006).</p> <p>Rilevatori di fiamma - rilevatori:</p> <p>— EN 54-10 (2002), incl. A1(2005)</p> <p>Punti di chiamata manuale:</p> <p>— EN 54-11 (2001), incl. A1(2005).</p> <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <p>— IEC 60092-504 (2001),</p> <p>— IEC 60533 (1999).</p>	
A.1/3.52 Ex A.2/3.1	Estintori carrellati	<p>— Reg. II-2/10,</p> <p>— Reg. X/3,</p> <p>— Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 4.</p>	<p>— Reg. II-2/ 4,</p> <p>— Reg. II-2/10,</p> <p>— Reg. X/3,</p> <p>— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7,</p> <p>— Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7,</p> <p>— Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 4.</p>	<p>— EN 1866 (1998).</p> <p>oppure</p> <p>— ISO 11601 (1999).</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.53 Ex A.2/3.18	Dispositivi d'allarme	<p>— Reg. II-2/7,</p> <p>— Reg. X/3,</p> <p>— Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p>	<p>— Reg. II-2/7,</p> <p>— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7,</p> <p>— Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7,</p> <p>— Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 9.</p>	<p>Suonerie</p> <p>— EN 54-3 (2001), incl. A1(2002) e A2(2006),</p> <p>— IEC 60092-504 (2001)</p> <p>— IEC 60533 (1999).</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>
A.1/3.54 (Nuova voce)	Apparecchiature fisse per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento di gas	— Reg. VI/3.	<p>— Reg. II-2/4,</p> <p>— Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 15.</p>	<p>— EN 60945 (2002),</p> <p>— IEC 60092-504 (2001),</p> <p>— IEC 60533 (1999),</p> <p>ed eventualmente:</p> <p>a) Categoria 4: (area sicura)</p> <p>— EN 50104 (2002) incl. AMD 2004 Ossigeno,</p> <p>— EN 61779-1 (2000),</p> <p>— EN 61779-4 (2000).</p> <p>b) Categoria 3: (atmosfera gassose esplosive)</p> <p>— EN 50104 (2002) incl. AMD 2004 Ossigeno,</p> <p>— EN 61779-11 (2000).</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p>

▼M5

4. Apparecchiature di navigazione

Note applicabili alla sezione 4 «Apparecchiature di navigazione».

Colonna 5: Laddove si fa riferimento alle norme tecniche della serie EN 61162 o IEC 61162, per determinare quale di queste norme tecniche sia applicabile si tiene conto della configurazione del dispositivo considerato.

Numero	Designazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/4.1	Bussola magnetica	— Reg. V/18.	— Reg. V/19. — Ris. A 382 (X) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO.	— EN ISO 449 (1999), — EN ISO 694 (2001), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — EN 60945 (2002). oppure — ISO 449 (1997), — ISO 694 (2000), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — IEC 60945 (2002).	B + D B + E B + F G
A.1/4.2	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo magnetico)	— Reg. V/18, — Reg. V/19, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 116 (73) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie); — ISO 22090-2 (2004), incl. corrigendum 2005. oppure — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie) — ISO 22090-2 (2004), incl. corrigendum 2005.	B + D B + E B + F G
A.1/4.3	Bussola giroscopica	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 424 (XI) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO.	— EN ISO 8728 (1998), — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie) oppure — ISO 8728 (1997), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie)	B + D B + E B + F G
A.1/4.4	Impianto radar	Trasferito ai punti A.1/4.34, A.1/4.35 e A.1/4.36			
A.1/4.5	Sistema radar ad elaborazione automatica (ARPA)	Trasferito nell'allegato A.1/4.34			
A.1/4.6	Ecometro	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) del-	— Reg. V/19, — Ris. A 224 (VII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) del-	— EN ISO 9875 (2001), — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie) oppure — ISO 9875 (2000), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie)	B + D B + E B + F G

▼M5

1	2	3	4	5	6
		l'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	l'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.		
A.1/4.7	Apparecchio indicatore della velocità e della distanza (SDME)	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 824 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— EN 60945 (2002), — EN 61023 (1999), — EN 61162 (serie). Oppure — IEC 60945 (2002), — IEC 61023 (1999), — IEC 61162 (serie)	B + D B + E B + F G
A.1/4.8	Indicatori dell'angolo del timone, del numero di giri e del passo delle eliche	Trasferito ai punti A.1/4.20, A.1/4.21 e A.1/4.22.			
A.1/4.9	Indicatore della velocità di accostata	Trasferito nell'allegato A.2/4.26			
A.1/4.10	Radiogoniometro	Voce stralciata			
A.1/4.11	Apparecchiatura Lorán-C	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 818 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— EN 60945 (2002), — EN 61075 (1993), — EN 61162 (serie). Oppure — IEC 60945 (2002), — IEC 61075 (1991), — IEC 61162 (serie)	B + D B + E B + F G
A.1/4.12	Apparecchiatura Chayka	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — IMO Res. A.818 (19), — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— EN 60945 (2002), — EN 61075 (1993), — EN 61162 (serie) Oppure — IEC 60945 (2002), — IEC 61075 (1991), — IEC 61162 (serie)	B + D B + E B + F G
A.1/4.13	Apparecchiatura di radionavigazione Decca	Voce stralciata			
A.1/4.14	Apparecchiatura GPS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36	— Reg. V/19., — Ris. A 694 (17) dell'IMO,	— EN 60945 (2002), — EN 61108-1 (2003), — EN 61162 (serie).	B + D B + E B + F

▼M5

1	2	3	4	5	6
		(63) del- l'IMO - (Co- dice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) del- l'IMO - (Co- dice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 819 (19) del- l'IMO, — Ris. MSC 36 (63) del- l'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) del- l'IMO - (Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 112 (73) del- l'IMO.	Oppure — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61162 (serie)	G
A.1/4.15	Apparecchiatura GLONASS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) del- l'IMO - (Co- dice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) del- l'IMO - (Co- dice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) del- l'IMO, — Ris. MSC 36 (63) del- l'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) del- l'IMO - (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 113 (73) del- l'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61108-2 (1998), — EN 61162 (serie). Oppure — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61162 (serie)	B + D B + E B + F G
A.1/4.16	Sistema di con- trollo della rotta (HCS) (ex pilota automatico)	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 342 (IX) del- l'IMO, — Ris. A 694 (17) del- l'IMO.	— EN ISO 11674 (2001), — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie). Oppure — ISO 11674 (2000), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie)	B + D B + E B + F G
A.1/4.17	Congegni mecca- nici per l'im- barco del pilota	Trasferito nell'allegato A.1/1.40.			
A.1/4.18	Trasponditore SAR 9 GHz (SART)	— Reg. III/4, — Reg. IV/14, — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) del- l'IMO - (Co- dice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) del- l'IMO - (Co- dice HSC del 2000) 13.	— Reg. III/6, — Reg. IV/7, — Ris. A 530 (13) del- l'IMO, — Ris. A 802 (19) del- l'IMO, — Ris. A 694 (17) del- l'IMO, — Ris. MSC 36 (63) del- l'IMO - (Codice HSC del 1994), 8,14, — Ris. MSC 97 (73) del- l'IMO - (Codice HSC del 2000) 8,14, — ITU-R M.628-3(11/93).	— EN 60945 (2002). — EN 61097-1 (1993). Oppure — IEC 60945 (2002), — IEC 61097-1 (1992).	B + D B + E B + F G
A.1/4.19	Impianto radar per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.37.			
A.1/4.20	Indicatore del- l'angolo del ti- mone	Trasferito nell'allegato A.2/4.27.			
A.1/4.21	Indicatore del numero di giri delle eliche	Trasferito nell'allegato A.2/4.28.			

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.1/4.22	Indicatore del passo delle eliche	Trasferito nell'allegato A.2/4.29.			
A.1/4.23	Bussola per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) IV, V, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), 8,13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8,13.	— EN ISO 613 (2001) — EN ISO 10316 (1990) oppure — ISO 613 (2000), — ISO 10316 (1990).	B + D B + E B + F G
A.1/4.24	Sistema radar ad elaborazione automatica (ARPA) per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.37.			
A.1/4.25	Apparecchiatura radar con puntamento automatico (ATA)	Trasferito nell'allegato A.1/4.35.			
A.1/4.26	Apparecchiatura radar con puntamento automatico (ATA) per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.38.			
A.1/4.27	Apparecchiatura radar con dispositivo di tracciamento elettronico (EPA)	Trasferito nell'allegato A.1/4.36.			
A.1/4.28	Sistema a ponte integrato	Trasferito nell'allegato A.2/4.30.			
A.1/4.29	Registratore dei dati di viaggio (VDR)	— Reg. V/18, — Reg. V/20, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, oppure — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/20, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 861 (20) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 61996 (2001). Oppure — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 61996 (2000).	B + D B + E B + F G
A.1/4.30	Sistema di visualizzazione di carte nautiche elettroniche (ECDIS) con backup e sistema di visualizzazione di carte raster (RCDS)	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13,	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 817 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13,	— EN 60945 (2002) — EN 61162 (serie) — EN 61174 (2001-12). Oppure — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 61174 (2001-10).	B + D B + E B + F G

▼M5

1	2	3	4	5	6
		— Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. [I backup ECDIS e RCDS sono validi solo quando le loro funzioni sono comprese nell'ECDIS. Nel certificato «Modulo B» va indicato se questi dispositivi opzionali sono stati verificati].		
A.1/4.31	Bussola giroscopica per unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 821 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— ISO 16328 (2001), — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie). Oppure — ISO 16328 (2001), — IEC 60945 (2002), — EN 61162 (serie).	B + D B + E B + F G
A.1/4.32	Apparecchiatura per sistemi automatici di identificazione universale (AIS)	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 74 (69) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13, — ITU-R M.1371-1 (10/00). N.B. ITU-R M. 1371-1 (10/00) l'allegato 3 si applica solo qualora concordi con le prescrizioni della Ris. MSC 74 (69) dell'IMO	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie) — EN 61993-2 (2001). Oppure — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie) — IEC 61993-2 (2001)	B + D B + E B + F G
A.1/4.33	Sistema di controllo della rotta (in funzione alla velocità di una nave dalla velocità minima di manovra fino a 30 nodi)	— Reg. V/18, — Reg. X/3.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 74 (69) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie) — EN 62065 (2002). Oppure — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 62065 (2002).	B + D B + E B + F G
A.1/4.34	Sistema radar ad elaborazione automatica (ARPA)	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 278 (VIII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 823 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 64 (67) dell'IMO, — ITU-R M.628-3 (11/93),	— EN 60872-1 (1998), — EN 60936-1 (2000), — EN 60936-1 A.1 (2002), — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie). Oppure — IEC 60872-1 (1998), — IEC 60936-1 Ed. 1.1 (2002), — IEC 60945 (2002),	B + D B + E B + F G

▼M5

1	2	3	4	5	6
			— ITU-R M.1177-3 (06/03).	— IEC 61162 (serie).	
A.1/4.35	Apparecchiatura radar con puntamento automatico (ATA)	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 278 (VIII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 64 (67) dell'IMO, — ITU-R M.628-3 (11/93), — ITU-R M.1177-3 (06/03).	— EN 60872-2 (1999), — EN 60936-1 (2000), — EN 60936-1 A.1 (2002), — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie). Oppure — IEC 60872-2 (1998), — IEC 60936-1 ed. 1.1.(2002) — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie).	B + D B + E B + F G
A.1/4.36	Apparecchiatura radar con dispositivo di tracciamento elettronico (EPA)	— Reg. V/18	— Reg. V/19, — Ris. A 278 (VIII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 64 (67) dell'IMO, — ITU-R M.628-3 (11/93), — ITU-R M.1177-3 (06/03).	— EN 60872-3 (2001), — EN 60936-1 (2000), — EN 60936-1 A.1 (2002), — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie). Oppure — IEC 60872-3 (2000), — IEC 60936-1 Ed. 1.1 (2002), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie)	B + D B + E B + F G
A.1/4.37	Sistema radar ad elaborazione automatica (ARPA) per unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13 — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 278 (VIII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 820 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994),13 — Ris. MSC 64 (67) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000),13 — ITU-R M.628-3 (11/93), — ITU-R M.1177-3 (06/03).	— EN 60872-1 (1998), — EN 60936-2 (1999), — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie) oppure — IEC 60872-1 (1998), — IEC 60936-2 (1998), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie)	B + D B + E B + F G
A.1/4.38	Apparecchiatura radar con puntamento automatico (ATA) per unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 278 (VIII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 820 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 64 (67) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13, — ITU-R M.628-3 (11/93),	— EN 60872-2 (1999), — EN 60936-2 (1999), — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie). Oppure — IEC 60872-2 (1998), — IEC 60936-2 (1998), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie)	B + D B + E B + F G

▼M5

1	2	3	4	5	6
			— ITU-R M.1177-3 (06/03).		
A.1/4.39	Riflettore radar	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13, — IMO Res. MSC 164 (78).	— EN ISO 8729 (1998), — EN 60945 (2002). Oppure — ISO 8729 (1997), — IEC 60945 (2002).	B + D B + E B + F G
A.1/4.40 Ex A.2/4.2	Sistema di controllo della rotta a pilota automatico per unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 822 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— ISO 16329 (2003). — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie) Oppure — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie).	B + D B + E B + F G
A.1/4.41 Ex A.2/4.3	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo GNSS)	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 116 (73) dell'IMO.	— ISO 22090-3 (2004), — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie) Oppure — ISO 22090-3 (2004), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie).	B + D B + E B + F G
A.1/4.42 Ex A.2/4.5	Riflettore per unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— ISO 17884 (2004), — EN 60945 (2002). Oppure — ISO 17884 (2004), — IEC 60945 (2002).	B + D B + E B + F G
A.1/4.43 Ex A.2/4.6	Apparecchiature di visione notturna per unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — IMO Res. MSC 94 (72), — Ris. MSC 97 (73) del-	— ISO 16273 (2003), — EN 60945 (2002). Oppure — ISO 16273 (2003), — IEC 60945 (2002).	B + D B + E B + F G

▼M5

1	2	3	4	5	6
		(73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	l'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.		
A.1/4.44 Ex A.2/4.12	Ricevitore a raggio differenziale Apparecchiatura DGPS, DGLONASS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. — IMO Res. MSC 114 (73).	— EN 60945 (2002), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-2 (1998), — IEC 61108-4 (2004). — EN 61162 (serie). Oppure — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-1 (2002), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 (serie).	B + D B + E B + F G
A.1/4.45 Ex A.2/4.21	Mappe nautiche per radar di bordo	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 817 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 64 (67) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— EN 60936-3 (2002), — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie). Oppure — IEC 60936-3 (2002), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie)	B + D B + E B + F G
A.1/4.46 Ex A.2/4.22	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo giroscopico)	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 116 (73) dell'IMO	— ISO 22090-1 (2002), — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie). Oppure — ISO 22090-1(2002), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie).	B + D B + E B + F G
A.1/4.47 (nuova voce)	Registratore dei dati di viaggio semplificato (S-VDR)	— Reg. V/20.	— Reg. V/20, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 163 (78) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie) — IEC 61996-2 (2006). oppure — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie) — IEC 61996-2 (2006).	B + D B + E B + F G

▼M5

5. Apparecchiature di radiocomunicazione

Note applicabili alla sezione 5 «Apparecchiature di radiocomunicazione»

Colonna 5: In caso di conflitto tra le prescrizioni della circolare MSC. 862 dell'IMO e le norme di prova del prodotto considerato, occorre conformarsi prioritariamente alle disposizioni della suddetta circolare.

Laddove si faccia riferimento alle norme tecniche delle serie EN 61162 o IEC 61162, per determinare quale di queste norme tecniche sia applicabile si tiene conto della configurazione del dispositivo considerato.

Numero	Designazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/5.1	Impianto ricetrasmittente per comunicazioni su canali radiotelefonici a onde metriche (VHF) in tecnica DSC	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 385 (X) dell'IMO, — Ris. A 524 (13) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 803 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. MSC 862 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97), — ITU-R M.689-2 (11/93). 	<ul style="list-style-type: none"> — ETSI ETS 300 162-1 V1.4.1 (2005-05), — ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 300828 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 300925 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-7 (1996), — EN 61162 (serie) — Circ. MSC 862 dell'IMO 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/5.2	Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde metriche (VHF)	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 803 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14.6.1.2, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14.7.1.2, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97). 	<ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 300828 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998). 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/5.3	Ricevitore NAV-TEX	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Co- 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) del- 	<ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 300 065-1 V1.1.3 (2005-5), — ETSI EN 301011 V1.1.1 (1998-09), — EN 60945 (2002), 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G

▼M5

1	2	3	4	5	6
		<p>dice HSC del 1994) 14,</p> <p>— Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14.</p>	<p>l'IMO - (Codice HSC del 1994) 14,</p> <p>— Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14,</p> <p>— Ris. MSC 148 (77) dell'IMO,</p> <p>— Circ. COMSAR 32 dell'IMO,</p> <p>— ITU-R M.540-2 (06/90),</p> <p>— ITU-R M.625-3 (10/95).</p>	<p>— IEC 61097-6 (2005-12).</p>	
A.1/5.4	Ricevitore EGC	<p>— Reg. IV/14,</p> <p>— Reg. X/3,</p> <p>— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14,</p> <p>— Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14.</p>	<p>— Reg. IV/7,</p> <p>— Reg. X/3,</p> <p>— Ris. A 570 (14) dell'IMO,</p> <p>— IMO Res. A.664 (16),</p> <p>— Ris. A 694 (17) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14,</p> <p>— Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14,</p> <p>— Circ. COMSAR 32 dell'IMO.</p>	<p>— ETSI ETS 300460 ed. 1 (1996-05),</p> <p>— ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11),</p> <p>— ETSI EN 300829 V1.1.1 (1998-03),</p> <p>— EN 60945 (2002),</p> <p>— IEC 61097-4 (1994).</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>
A.1/5.5	Impianto a frequenze decametriche (HF) per informazioni sulla sicurezza marittima (MSI) (ricevitore HF a banda stretta NBDP)	<p>— Reg. IV/14,</p> <p>— Reg. X/3,</p> <p>— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14,</p> <p>— Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14.</p>	<p>— Reg. IV/7.1.5,</p> <p>— Reg. X/3,</p> <p>— Ris. A 694 (17) dell'IMO,</p> <p>— Ris. A 699 (17) dell'IMO,</p> <p>— Ris. A 700 (17) dell'IMO,</p> <p>— Ris. A 806 (19) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14,</p> <p>— Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14,</p> <p>— Circ. COMSAR 32 dell'IMO,</p> <p>— ITU-R M.491-1 (07/86),</p> <p>— ITU-R M.492-6 (10/95),</p> <p>— ITU-R M.540-2 (06/90),</p> <p>— ITU-R M.625-3 (10/95),</p> <p>— ITU-R M.688 (06/90).</p>	<p>— ETSI ETS 300067 ed. 1 (1990-11),</p> <p>— ETSI ETS 300 067/ A1 ed. 1 (1993-10),</p> <p>— EN 60945 (2002),</p> <p>— EN 61162 (serie)</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>
A.1/5.6	Trasmittitore EPIRB a 406 MHz (COSPAS-SARSAT)	<p>— Reg. IV/14,</p> <p>— Reg. X/3,</p> <p>— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14,</p> <p>— Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Co-</p>	<p>— Reg. IV/7,</p> <p>— Reg. X/3,</p> <p>— Ris. A 662 (16) dell'IMO,</p> <p>— Ris. A 694 (17) dell'IMO,</p> <p>— Ris. A 696 (17) dell'IMO,</p> <p>— Ris. A 810 (19) dell'IMO,</p>	<p>— ETSI EN 300066 V 1.3.1 (2001-01),</p> <p>— EN 60945 (2002),</p> <p>— IEC 61097-2 (2002),</p> <p>— Circ. MSC 862 dell'IMO.</p> <p>N.B.: la circ. MSC 862 dell'IMO si applica unicamente all'apparecchiatura</p>	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>

▼M5

1	2	3	4	5	6
		dice HSC del 2000) 14.	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. MSC 862 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.633-2 (05/00), — ITU-R M.690-1 (10/95). 	opzionale di attivazione a distanza, non al trasmettitore EPIRB.	
A.1/5.7	Trasmettitore EPIRB su onde lunghe (LF)- b (INMARSAT)	Trasferito nell'allegato A.2/5.6			
A.1/5.8	Ricevitore da 2 182 kHz	Voce stralciata			
A.1/5.9	Generatore di allarme bitonale	Voce stralciata			
A.1/5.10	<p>Impianto ricetrasmittente per comunicazioni su canali radiotelefonici a onde elettromagnetiche (MF) in tecnica DSC</p> <p>N.B.: conformemente alle deliberazioni dell'IMO e dell'ITU, le prescrizioni per le norme di prova dei generatori di allarme bitonale e la trasmissione su H3E sono decadute</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/9, — Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 804 (19), — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97). 	<ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — EN 61162 (serie), — Circ. MSC 862 dell'IMO 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>
A.1/5.11	Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde elettromagnetiche (MF)r	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14.13.1, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14.14.1. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/9, — Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 804 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97), — ITU-R M.1173 (10/95). 	<ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 301033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998). 	<p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> <p>G</p>
A.1/5.12	Apparecchiatura Inmarsat-B SES	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/10, — Reg. X/3, 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — IEC 61097-10 (1999), 	<p>B + D</p> <p>B + E</p>

▼M5

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. A 570 (14) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 808 (19) dell'IMO — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. MSC 862 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. MSC 862 dell'IMO 	<ul style="list-style-type: none"> B + F G
A.1/5.13	Apparecchiatura Inmarsat-C SES	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 570 (14) dell'IMO, — Ris. A 664 (16) dell'IMO, (applicabile unicamente se l'apparecchiatura Inmarsat C SES comprende le funzioni EGC), — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 807 (19), — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. MSC 862 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — ETSI ETS 300460 Ed. 1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11), — ETSI EN 300829 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-4 (1994), — EN 61162 (serie), — Circ. MSC 862 dell'IMO 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G
A.1/5.14	<p>Radio ricetrasmittente su canale a onde elettromagnetiche e decimetriche (MF/HF) con tecnica DSC, NBDP e radiotelegrafia</p> <p>N.B.: conformemente alle deliberazioni dell'IMO e dell'ITU, le prescrizioni delle norme tecniche di prova per i generatori di allarme binominale e la trasmissione su A3H sono decadute</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 806 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. MSC 862 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97), — ITU-R M.625-3 (10/95), 	<ul style="list-style-type: none"> — ETSI ETS 300067 Ed. 1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1 (1993-10), — ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — EN 61162 (serie), — Circ. MSC 862 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G

▼M5

1	2	3	4	5	6
			— ITU-R M.1173 (10/95).		
A.1/5.15	Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde eettometriche e decametriche (MF/HF)	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 806 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97).	— ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 301033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998).	B + D B + E B + F G
A.1/5.16	Apparecchio radiotelefono rice-trasmittente aeronautico in banda VHF	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/7, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14, — Ris. MSC 80 (70) dell'IMO — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — Convenzione ICAO, allegato 10, «Radio-Regulations».	— ETSI EN 301688 V1.1.1 (2000-07), — EN 60945 (2002).	B + D B + E B + F G
A.1/5.17	Radiotelefoni portatili ricetrasmittenti in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. III/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8.14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8.14, — Ris. MSC 149 (77) dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.542.1 (07/82).	— ETSI EN 300225 V1.4.1 (2004-12), — EN 300828 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-12 (1996).	B + D B + E B + F G
A.1/5.18	Radiotelefoni ricetrasmittenti fissi in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. III/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — IMO Res. A.809 (19), — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).	— ETSI EN 301466 V1.1.1 (2000-11), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-12 (1996).	B + D B + E B + F G

▼M5

1	2	3	4	5	6
		del 2000) 14.			
A1/5.19 Ex A.2/5.3	Apparecchiatura Inmarsat-F SES	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) del- l'IMO - (Co- dice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) del- l'IMO - (Co- dice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/10, — Ris. A 570 (14) del- l'IMO, — Ris. A 808 (19) del- l'IMO, — Ris. A 694 (17) del- l'IMO, — Ris. MSC 36 (63) del- l'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) del- l'IMO - (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. MSC 862 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 del- l'IMO.	— EN 60945 (2002), — IEC 61097-13 (2003), — Circ. MSC 862 del- l'IMO	B + D B + E B + F G

6. Equipaggiamento prescritto dalla convenzione COLREG 72

Numero	Designazione	Regola COLREG 72 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione COL- REG nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della confor- mità
1	2	3	4	5	6
A.1/6.1 Ex A.2/6.1	Luci di naviga- zione	— COLREG al- legato I/14.	— allegato I/14, — Ris. A 694 (17) del- l'IMO.	— EN 14744 (2005), — EN 60945 (2002).	B + D B + E B + F G

▼M5

ALLEGATO A.2

EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE NON ESISTONO NORME DI PROVA DETTAGLIATE NEGLI STRUMENTI INTERNAZIONALI

1. Mezzi di salvataggio

Numero	Designazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/1.1	Riflettore radar per mezzi collettivi di salvataggio	— Reg. III/4, — Reg. III/34, — Reg. X/3.	— Ris. MSC 48 (66) dell'IMO (Codice LSA).		
A.2/1.2	Materiali per tute da immersione	— Reg. III/4, — Reg. III/34.	— Ris. MSC 48 (66) dell'IMO (Codice LSA).		
A.2/1.3	Dispositivi di ammaino a libero galleggiamento per imbarcazioni di salvataggio	— Reg. III/4, — Reg. III/34.	— Reg. III/13, — Reg. III/16, — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA) I, IV, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 980 dell'IMO.		
A.2/1.4	Scale per discesa nelle imbarcazioni di salvataggio	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000).	— ISO 799 (1980).	
A.2/1.5 Ex A.2/1.3	Sistemi di diffusione sonora e impianto generale d'allarme (quando utilizzati come dispositivi di allarme antincendio si applica il punto A.1/3.53)	— Reg. III/6.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO - (Codice LSA), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000), — Circ. MSC 808 dell'IMO.		

▼M5

2. Prevenzione dell'inquinamento marino

Numero	Designazione	Regola della convenzione MARPOL 73/78 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione MARPOL 73/78 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/2.1	Sistemi di monitoraggio e registrazione del NOx a bordo	— allegato VI Reg. 13, — Codice tecnico Nox	— allegato VI Reg. 13, — Codice tecnico Nox.		
A.2/2.2	Sistemi di depurazione dei gas di scarico a bordo	— allegato VI Reg. 13.3 (b) (i), — allegato VI Reg. 14.4 (b).	— allegato VI Reg. 13.3 (b) (i), — allegato VI Reg. 14.4 (b).	— Ris. MEPC.130(155) dell'IMO	
A.2/2.3	Metodi equivalenti per la riduzione delle emissioni di NOx a bordo	— allegato VI Reg. 13.3 (b) (ii).	— allegato VI Reg. 13.3 (b) (ii).		
A.2/2.4	Altri sistemi tecnici per la limitazione delle emissioni di SOx	— allegato VI Reg. 14.4 (c).	— allegato VI Reg. 14.4 (c).		
A.2/2.5	Sistemi di regolazione dell'acqua di zavorra			— Ris. MEPC.125(53) dell'IMO — Ris. MEPC.126(53) dell'IMO	

3. Protezione antincendio

Numero	Designazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/3.1	Estintori carrellati	Trasferito nell'allegato A.1/3.52.			
A.2/3.2	Ugelli spruzzatori per impianti fissi antincendio a spruzzo d'acqua in pressione costante per speciali categorie di locali, stive ro-ro, spazi ro-ro e ponte auto	— Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Reg. X/3, — Res. MSC 98(73) dell'IMO - (Codice FSS), 7.	— Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7 — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Res. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 7.	— Ris. A 123(V), — Circ. MSC 914 dell'IMO	

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.2/3.3	Mezzi di avviamento in condizioni di bassa temperatura per gruppi elettrogeni (dispositivi di avviamento)	— Reg. II-1/44, — Reg. X/3.	— Reg. II-1/44, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000).		
A.2/3.4	Boccalini a doppio uso (a spruzzo /a pioggia)	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000).		
A.2/3.5	Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, sale macchine e locali macchine non presidiati	Trasferito nell'allegato A.1/3.51			
A.2/3.6	Rivelatori di fumo	Trasferito nell'allegato A.1/3.51			
A.2/3.7	Rivelatori di calore	Trasferito nell'allegato A.1/3.51			
A.2/3.8	Lampada elettrica di sicurezza	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS).	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS).	— pubblicazione IEC 79	
A.2/3.9 Ex A.1/3.50	Indumenti di protezione resistenti all'azione degli agenti chimici	— Reg. II-2/19,	— Reg. II-2/19, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7.	— EN 943-1 (2002), — EN 943-1 (2002)/AC (2005), — EN 943-2 (2002), — EN ISO 6529 (2003), — EN ISO 6530 (2005), — EN 14605 (2005), — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	
A.2/3.10	Impianti di illuminazione d'emergenza per l'evacuazione (<i>low location lighting</i>)	Trasferito nell'allegato A.1/3.40.			

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.2/3.11	Ugelli spruzzatori per impianti fissi antincendio a spruzzo d'acqua in pressione costante per sale macchine	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS).	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS).		
A.2/3.12	Sistemi fissi di estinzione incendi a estinguenti gassosi per locali macchine e sale pompe di carico	Trasferito nell'allegato A.1/3.45.			
A.2/3.13	Respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea (unità veloci)	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 3	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS) 3.	— EN 14593-1 (2005), — EN 14593-2 (2005).	
A.2/3.14	Manichette (a naso)	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000).	— EN 671-1 (1994) + AC (1995).	
A.2/3.15	Componenti di sistemi di rilevamento del fumo ad estrazione di campioni	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS).	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS).		
A.2/3.16	Rivelatori di fiamma	Trasferito al punto A.1/3.51			
A.2/3.17	Punti di segnalazione a comando manuale	Trasferito nell'allegato A.1/3.51			
A.2/3.18	Dispositivi di allarme	Trasferito nell'allegato A.1/3.53			
A.2/3.19	Componenti per impianti fissi ad acqua di estinzione incendi locali per sale macchine di categoria «A»	Trasferito nell'allegato A.1/3.48.			

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.2/3.20	Mobili imbottiti	Trasferito nell'allegato A.1/3.20.			
A.2/3.21	Componenti degli impianti antincendio per depositi di pittura e di liquidi infiammabili	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS).	— Circ. MSC 847 dell'IMO	
A.2/3.22	Componenti degli impianti fissi antincendio per condotte di estrazione delle cucine di bordo	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9.		
A.2/3.23	Componenti degli impianti fissi antincendio per ponti di atterraggio di elicotteri	— Reg. II-2/18.	— Reg. II-2/18.		
A.2/3.24	Apparecchi schiumogeni portatili	— Reg. II-2/10, — Reg. II-2/20, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Reg. II-2/20, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS).		
A.2/3.25	Paratie di classe C	— Reg. II-2/3.	— Reg. II-2/3.	— Ris. A 653 (16) dell'IMO, — Ris. A 799 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO, (FTP Code) — ISO 1716 (1973).	
A.2/3.26	Impianti a gas per usi domestici (componenti)	— Reg. II-2/4.3.	— Reg. II-2/4.		
A.2/3.27	Componenti di impianti di estinzione Sistemi fissi di estinzione incendi a estinguente gassoso (CO ₂).	— Reg. II-2/5, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS).	— pr EN 12094 parti 1-20.	
A.2/3.28	Componenti di impianti di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad espansione media – impianti fissi per il ponte di navi cisterne	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10,8.1, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS).	— Circ. MSC 798 dell'IMO	

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.2/3.29	Componenti di impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno a bassa espansione per sale macchine e protezione dei ponti delle navi cisterna.	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO - (Codice FSS).	— Circ. MSC 582 dell'IMO e corrigendum 1.	
A.2/3.30	Schiuma ad espansione per impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno per navi chimichiere	— Ris. MSC 4 (48) dell'IMO - (codice IBC).	— Ris. MSC 4 (48) dell'IMO - (codice IBC).	— Circ. MSC 553 dell'IMO, — Circ. MSC 582 dell'IMO, — Circ. MSC 799 dell'IMO.	
A2/3.31	Sistema per spruzzo d'acqua a comando manuale	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10, A800(19).		

4. Apparecchiature di navigazione

Note applicabili alla sezione 4 «Apparecchiature di navigazione»

Colonne 3 e 4: i riferimenti al capitolo V della convenzione SOLAS vanno intesi come riferimenti al testo della convenzione SOLAS 1974 emendato dal MSC 73 e in vigore dal 1° luglio 2002.

Numero	Designazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/4.1	Bussola giroscopica per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.31.			
A.2/4.2	Sistema di controllo della rotta (HCS) (ex pilota automatico)	Trasferito nell'allegato A.1/4.40.			
A.2/4.3	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo GNSS)	Trasferito nell'allegato A.1/4.41.			
A.2/4.4	Lampada di segnalazione diurna	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000).	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 95 (72) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000).	— EN 60945 (2002). oppure — IEC 60945 (2002).	

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.2/4.5	Riflettore per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.42.			
A.2/4.6	Apparecchiature di visione notturna per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.43.			
A.2/4.7	Sistema di controllo della rotta	Trasferito nell'allegato A.1/4.33.			
A.2/4.8	Sistema di visualizzazione di carte nautiche elettroniche (ECDIS)	Trasferito nell'allegato A.1/4.30.			
A.2/4.9	Backup per il sistema di visualizzazione di carte nautiche elettroniche (ECDIS)	Trasferito nell'allegato A.1/4.30.			
A.2/4.10	Sistema di visualizzazione di carte raster (RCDS)	Trasferito nell'allegato A.1/4.30.			
A.2/4.11	Apparecchiatura combinata DGPS, GLO-NASS	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 74 (69) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie) oppure — IEC 60945 (2002). — IEC 61162 (serie) 	
A.2/4.12	Apparecchiatura DGPS, GLO-NASS	Trasferito nell'allegato A.1/4.44.			
A.2/4.13	Bussola giroscopica per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.31.			
A.2/4.14	Registratore dei dati di viaggio (VDR)	Trasferito nell'allegato A.1/4.29.			
A.2/4.15	Sistema di navigazione integrato	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13 — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19., — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 86 (70) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie) — IEC 61924, oppure — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 61924 (2006) 	

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.2/4.16	Sistema a ponte integrato	Trasferito nell'allegato A.1/4.28.			
A.2/4.17	Amplificatore per bersagli radar	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18.7, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — ITU-R M.1176 (10/95). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002). Oppure — IEC 60945 (2002). 	
A.2/4.18	Impianto di ricezione sonora	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 86 (70) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie). Oppure — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie) 	
A.2/4.19	Bussola magnetica per unità veloci	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. A 382 (X) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN ISO 449 (1999), — EN ISO 694 (2001), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — EN 60945 (2002). Oppure — ISO 449 (1997), — ISO 694 (2000), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — IEC 60945 (2002). 	
A.2/4.20	Sistema di controllo della rotta per unità veloci	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie). Oppure — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie) 	

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.2/4.21	Mappe nautiche per radar di bordo	Trasferito nell'allegato A.1/4.45.			
A.2/4.22	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo giroscopico)	Trasferito nell'allegato A.1/4.46.			
A.2/4.23	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo magnetico)	Trasferito nell'allegato A.1/4.2			
A.2/4.24	Indicatore di spinta	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000). 		
A.2/4.25	Indicatori di spinta laterale, di passo e di modo	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000). 		
A.2/4.26 Ex A.1/4.9	Dispositivo di orientamento	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 526 (13) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie). Oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie). 	

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.2/4.27 Ex A.1/4.20	Indicatore dell'angolo del timone	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— EN 60945 (2002). Oppure, — IEC 60945 (2002).	
A.2/4.28 Ex A.1/4.21	Indicatore del numero di giri delle eliche	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO.	— EN 60945 (2002). Oppure, — IEC 60945 (2002).	
A.2/4.29 Ex A.1/4.22	Indicatore del passo delle eliche	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO.	— EN 60945 (2002). Oppure, — IEC 60945 (2002).	
A.2/4.30 Ex A.1/4.28	Sistema a ponte integrato	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 15, — Ris. MSC 64 (67) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 15.	— EN 60945 (2002). — EN 61162 (serie), — EN 61209 (1999). Oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 61209 (1999).	
A.2/4.31 (Nuova voce)	Dispositivo di orientamento	— Reg. V/18.	— Reg. V/19.	— EN 60945 (2002).	
A.2/4.32 (Nuova voce)	Sistema di allarme attivabile dal ponte di comando (BNWAS)		— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 128 (75) dell'IMO, — Circ. 982 MSC dell'IMO.		
A.2/4.33 (Nuova voce)	Sistema di controllo della rotta (funzionante con velocità della nave a partire da 30 nodi)	— Reg. V/18 — Reg. X/3.		— EN 60945 (2002).	

▼M5

5. Apparecchiature di radiocomunicazioni

Numero	Designazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/5.1	Radiofaro VHF EPIRB	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/8, — Ris. A 662 (16) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 805 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000), — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.693 (06/90). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002). Oppure — IEC 60945 (2002). 	
A.2/5.2	Fonte di energia di riserva per apparecchi radio	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/13, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000), — Circ. COMSAR 16 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002). Oppure — IEC 60945 (2002). 	
A.2/5.3	Apparecchiatura Inmarsat-F SES	Trasferito nell'allegato A.1/5.19.			
A.2/5.4	Pannello di emergenza	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000), — Circ. MSC 862 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002). oppure — IEC 60945 (2002). 	
A.2/5.5	Pannello di emergenza o di allarme	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000), — Circ. MSC/862 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002). Oppure — IEC 60945 (2002). 	

▼M5

1	2	3	4	5	6
A.2/5.6 Ex A.1/5.7	Trasmettitore EPIRB su onde lunghe (INMARSAT)	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Reg. VI/7, — Reg. X/3, — Ris. A 662 (16) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 812 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO - (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO - (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.632-3 (02/97), — ITU-R M.690-1 (10/95). 	<ul style="list-style-type: none"> — ETSI ETS 300372 Ed. 1 (1996-05), — EN 60945 (2002). — IEC 61097-5 (1997), — Circ. 862 MSC dell'IMO. <p>Note: la circ. 862 MSC dell'IMO si applica unicamente al dispositivo opzionale di attivazione a distanza, non al trasmettitore EPIRB.</p>	
A.2/5.7 (Nuova voce)	Sistema di allarme di sicurezza della nave		<ul style="list-style-type: none"> — Reg. XI-2/6, — Ris. A 694(17) dell'IMO — Ris. MSC 147(77) dell'IMO, — Circ. MSC 1072 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002). Oppure, — IEC 60945 (2002). 	

6. Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72

Numero	Designazione	Regola COLREG 72 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione COLREG nonché risoluzioni e circolari dell'IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità	
1	2	3	4	5	6	
A.2/6.1	Luci di navigazione	Trasferito nell'allegato A.1/6.1.				
A.2/6.2	Dispositivi di segnalazione sonora	— allegato III/3.	<ul style="list-style-type: none"> — Allegato III/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002), — fischietti - COLREG 72 allegato III/1 (funzionamento), — campane o gong - COLREG 72 allegato III/2 (funzionamento), — IEC 60945 (1996), — fischietti - COLREG 72 allegato III/1 (Funzionamento), — Campane o gong - COLREG 72 allegato III/2 (Funzionamento). 	6	

▼M5

7. Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse

N.	Designazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/7.1	Apparecchiatura di movimentazione	— Reg. XII/11, — Ris. 5 della Conferenza SOLAS 1997.	— Reg. XII/11, — Ris. 5 della Conferenza SOLAS 1997		
A.2/7.2 (Nuova voce)	Dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici a bordo di unità adibite al trasporto alla rinfusa	— Ris. MSC 188 (79) dell'IMO.	— Reg. XII/12, — Ris. MSC 188 (79) dell'IMO.	— IEC 60092-0504, — IEC 60529, — Ris. MSC 188 (79) dell'IMO.	



ALLEGATO B

Moduli per la valutazione della conformità

ESAME CE DEL TIPO (MODULO B)

1. Un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni degli strumenti internazionali ad esso relativi.
2. La domanda di esame CE del tipo deve essere presentata dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata contemporaneamente a nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica descritta al punto 3.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo» ⁽¹⁾. L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora ciò sia necessario per eseguire il programma di prove.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti degli strumenti internazionali pertinenti. Deve perciò contenere, nella misura necessaria a tale valutazione, i dati relativi al progetto, alla fabbricazione in base alle norme di costruzione, all'installazione e al funzionamento del prodotto, conformemente alla descrizione della documentazione tecnica di cui all'appendice del presente regolamento.
4. L'organismo notificato:
 - 4.1. esamina la documentazione tecnica e verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità di tale documentazione;
 - 4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se i requisiti degli strumenti internazionali siano stati effettivamente applicati;
 - 4.3. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati.
5. Se il tipo è conforme alle disposizioni dei competenti strumenti internazionali, l'organismo notificato rilascia al richiedente un attestato di esame CE del tipo. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, dettagli dell'equipaggiamento, i risultati dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari all'identificazione del tipo approvato.

All'attestato è allegato un elenco delle sezioni pertinenti della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia.

Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l'organismo notificato deve darne una motivazione dettagliata.

Allorché un fabbricante presenta nuovamente una domanda di approvazione del tipo per un equipaggiamento per il quale era stato in precedenza negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, egli deve presentare all'organismo notificato tutta la documentazione pertinente, compresi i rapporti sulle prove originarie, le motivazioni dettagliate del precedente rifiuto e dettagli su tutte le modifiche apportate all'equipaggiamento.

6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame CE del tipo di tutte le modifiche al prodotto approvato che devono ricevere un'ulteriore approvazione,

⁽¹⁾ Uno stesso tipo può comprendere più varianti di un prodotto a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti in materia di prestazioni del prodotto.

▼B

in quanto possono influire sulla conformità ai requisiti o sulle prescritte modalità d'uso. La nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di supplemento all'attestato originale di esame CE del tipo.

7. Ogni organismo notificato comunica, su richiesta, alle amministrazioni dello Stato membro di bandiera e agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame CE del tipo ed i supplementi rilasciati e ritirati.
8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame CE del tipo e/o dei loro supplementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.
9. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del tipo e dei loro supplementi per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

CONFORMITÀ AL TIPO (MODULO C)

1. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, garantisce e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti degli strumenti internazionali ad essi applicabili. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, appone il marchio a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti fabbricati al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti degli strumenti internazionali ad essi applicabili.
3. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

GARANZIA DI QUALITÀ DELLA PRODUZIONE (MODULO D)

1. Il fabbricante che soddisfa gli obblighi del punto 2 garantisce e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, appone il marchio a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. Il marchio deve essere accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualità approvato per la produzione, eseguire l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato al punto 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. **Sistema qualità**
- 3.1. Il fabbricante presenta ad un organismo notificato di sua scelta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti oggetto della presente direttiva.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame CE del tipo.

- 3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo.

Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato, sotto forma di strategie, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme dei programmi, dei progetti, dei manuali e dei rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri dei dirigenti in materia di qualità dei prodotti;

▼B

- dei metodi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e delle azioni sistematiche che si intende applicare;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.;
- dei mezzi impiegati per verificare costantemente che il prodotto abbia raggiunto il livello di qualità richiesto e che il sistema qualità funzioni efficacemente.

- 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume che i sistemi qualità che applicano la corrispondente norma armonizzata siano conformi a tali requisiti.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere i risultati dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

- 3.4. Il fabbricante si impegna ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficiente.

Il fabbricante, o il rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista revisione del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica le sue decisioni al fabbricante. La comunicazione deve contenere i risultati dell'esame e la decisione motivata risultante dalla valutazione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

- 4.1. La sorveglianza ha lo scopo di garantire che il fabbricante adempia tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

- 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere, a fini ispettivi, ai locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito e fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualità;
- la documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, i dati sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

- 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

- 4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare o far effettuare, se necessario, prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, anche un rapporto sulle prove.

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:

- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;
- gli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.

▼B

6. Ogni organismo notificato comunica, su richiesta, alle amministrazioni dello Stato membro di bandiera ed agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti tutti i casi in cui ha rilasciato ritirato l'approvazione per un sistema qualità.

GARANZIA DI QUALITÀ DEI PRODOTTI (MODULO E)

1. Il fabbricante che soddisfa gli obblighi del punto 2 garantisce e dichiara che i prodotti sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, appone il marchio a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità. Il marchio deve essere accompagnato dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante utilizza un sistema qualità approvato per l'ispezione e le prove finali secondo quanto specificato al punto 3, e si deve sottoporre alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. **Sistema qualità**
- 3.1. Il fabbricante presenta una domanda per la valutazione del suo sistema qualità per i suoi prodotti ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame CE del tipo.

- 3.2. Nel quadro del sistema qualità, ciascun prodotto viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove per verificarne la conformità ai requisiti degli strumenti internazionali. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato, sotto forma di strategie, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme dei programmi, dei progetti, dei manuali e dei documenti aventi attinenza con la qualità.

Detta documentazione deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri dei dirigenti in materia di qualità del prodotto;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
- dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema qualità;
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, i dati sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

- 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per stabilire se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti per i sistemi qualità che applicano la corrispondente norma armonizzata.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno una persona esperta nella tecnologia produttiva esaminata. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere i risultati dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

- 3.4. Il fabbricante si impegna ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficiente.

Il fabbricante, o il rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista revisione del sistema stesso.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 e se è necessaria una seconda valutazione.

▼B

L'organismo notificato comunica le sue decisioni al fabbricante. La comunicazione deve contenere il risultato dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. **Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato**
 - 4.1. Lo scopo della sorveglianza è di assicurare che il fabbricante adempia tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
 - 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere, a fini ispettivi, ai locali di ispezione, prova e deposito e fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare:
 - la documentazione relativa al sistema qualità;
 - la documentazione tecnica;
 - altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, i dati sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.
 - 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.
 - 4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare o fare effettuare, se necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, anche un rapporto sulle prove.
 5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:
 - la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;
 - gli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
 - le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.
 6. Ogni organismo notificato comunica, su richiesta, alle amministrazioni dello Stato membro di bandiera ed agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti tutti i casi in cui ha rilasciato o ritirato l'approvazione per un sistema qualità.

VERIFICA DEL PRODOTTO (MODULO F)

1. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, verifica e dichiara che i prodotti cui sono state applicate le disposizioni del punto 3 sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo.
2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità di tutti i prodotti al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo. Il fabbricante appone il marchio su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità.
3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso, per verificare la conformità del prodotto ai requisiti degli strumenti internazionali, o effettuando esami e prove per ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al punto 4, o effettuando esami e prove statistici sui prodotti secondo quanto stabilito al punto 5, a scelta del fabbricante.
 - 3 bis. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
4. **Verifica mediante esame e prova di ogni singolo prodotto**
 - 4.1. Tutti i prodotti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove per verificarne la conformità al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo.
 - 4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun prodotto approvato e redige un attestato di conformità in base alle prove effettuate.

▼B

- 4.3. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, deve essere in grado di esibire all'amministrazione di bandiera, su richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

5. **Verifica statistica**

- 5.1. Il fabbricante deve presentare i suoi prodotti sotto forma di lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.
- 5.2. I prodotti devono essere presentati alla verifica sotto forma di lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a caso. Gli esemplari di un campione vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove per verificarne la conformità ai requisiti degli strumenti internazionali e per stabilire se si debba accettare o rifiutare il lotto.
- 5.3. Per i lotti accettati, l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ogni singolo prodotto e redige un attestato di conformità in base alle prove effettuate. Tutti gli esemplari del lotto possono essere immessi sul mercato, ad eccezione degli esemplari del campione risultati non conformi.

Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato competente prende le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato può decidere di sospendere la verifica statistica.

Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.

- 5.4. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, deve essere in grado di esibire all'amministrazione dello Stato di bandiera, su richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO (MODULO G)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che il prodotto considerato, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al punto 2, è conforme ai requisiti degli strumenti internazionali ad esso relativi. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, appone il marchio sul prodotto e redige una dichiarazione di conformità.
2. L'organismo notificato esamina il singolo prodotto e procede alle opportune prove per verificarne la conformità rispetto ai requisiti degli strumenti internazionali ad esso relativi.

L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato e redige un attestato di conformità in base alle prove effettuate.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti degli strumenti internazionali e a comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto stesso.

GARANZIA DI QUALITÀ TOTALE (MODULO H)

1. Il fabbricante che adempie gli obblighi di cui al paragrafo 2 garantisce e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti degli strumenti internazionali ad essi applicabili. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, appone il marchio a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità. Il marchio deve essere accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e le prove del prodotto secondo quanto specificato al punto 3 e si deve sottoporre alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. **Sistema qualità**

- 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato.

La domanda deve contenere:

— tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista,

▼B

— la documentazione relativa al sistema qualità.

- 3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti degli strumenti internazionali ad essi applicabili.

Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato, sotto forma di strategie, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità deve permettere una interpretazione uniforme dei programmi, dei progetti, dei manuali e dei rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità dei poteri dei dirigenti in materia di qualità dei prodotti;
- delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare e la garanzia che saranno soddisfatti i requisiti essenziali degli strumenti internazionali che si applicano ai prodotti;
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria considerata;
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale, ecc.;
- i mezzi per controllare costantemente il livello richiesto in materia di progettazione e di qualità del prodotto e l'efficace funzionamento del sistema qualità.

- 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per stabilire se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti per i sistemi qualità che applicano la corrispondente norma armonizzata.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno una persona esperta nella tecnologia produttiva esaminata. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere i risultati dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

- 3.4. Il fabbricante si impegna ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficiente.

Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista revisione del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere i risultati dell'esame e la decisione motivata della valutazione.

4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato

- 4.1. La sorveglianza CE ha lo scopo di garantire che il fabbricante adempia tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvata.

- 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere, a fini ispettivi, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito, e fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualità;
- la documentazione prevista dalla sezione «progettazione» del sistema qualità, quali i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;

▼B

- la documentazione prevista dalla sezione «fabbricazione» del sistema qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale, ecc.
- 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità, e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.
- 4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, anche un rapporto sulle prove.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;
 - le modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma;
 - le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica, su richiesta, alle amministrazioni di bandiera dello Stato membro ed agli altri organismi notificati le opportune informazioni, tutti i casi in cui ha rilasciato o ritirato l'approvazione per un sistema qualità.
7. **Esame del progetto**
- 7.1. Il fabbricante presenta una domanda di esame del suo progetto ad un unico organismo notificato.
- 7.2. La domanda deve consentire di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento del prodotto nonché di valutare la conformità ai corrispondenti requisiti degli strumenti interregionali.
- La domanda deve contenere:
- le specifiche tecniche del progetto, incluse le norme armonizzate, che sono state applicate;
 - le prove che esse sono adeguate, in particolare se le norme di cui all'articolo 5 non sono state applicate pienamente; dette prove devono includere i risultati di prove effettuate in un opportuno laboratorio dal fabbricante o a suo nome.
- 7.3. L'organismo notificato esamina la domanda e se il progetto soddisfa le disposizioni della direttiva che ad esso si applicano rilascia al richiedente un certificato di esame CE del progetto. Tale certificato contiene le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità, i dati necessari per identificare il progetto approvato ed eventualmente la descrizione del funzionamento del prodotto.
- 7.4. Il richiedente tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame CE del progetto di qualsiasi modifica apportata al progetto approvato. Le modifiche al progetto approvato devono ricevere una approvazione addizionale da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame CE del progetto qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali della direttiva o sulle condizioni d'uso prescritte. Questa approvazione addizionale viene rilasciata sotto forma di complemento al certificato di esame CE del progetto originale.
- 7.5. L'organismo notificato comunica, su richiesta, alle amministrazioni dello Stato membro di bandiera, agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti:
- i certificati e i complementi di esame CE del progetto rilasciati;
 - le approvazioni CE di progetti e le approvazioni complementari ritirate.

▼B*Appendice all'allegato B***Documentazione tecnica che il fabbricante fornisce all'organismo notificato**

Le disposizioni contenute nella presente appendice si applicano a tutti i moduli dell'allegato B.

La documentazione tecnica di cui all'allegato B deve comprendere tutti i dati o i mezzi usati dal fabbricante per garantire che l'equipaggiamento soddisfi i requisiti essenziali ad esso relativi.

La documentazione tecnica deve consentire di comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto e di valutarne la conformità ai requisiti dei pertinenti strumenti internazionali.

La documentazione contiene, nella misura in cui sia utile ai fini della valutazione:

- la descrizione generale del tipo;
- il progetto teorico, le norme di costruzione, i disegni e gli schemi di fabbricazione dei componenti, delle sottounità, dei circuiti, ecc.;
- le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di fabbricazione sopra indicati, compreso il funzionamento del prodotto;
- i risultati dei calcoli di progetto, degli esami imparziali eseguiti, ecc.;
- i rapporti di prova imparziali;
- i manuali di installazione, uso e manutenzione.

Laddove sia opportuno, la documentazione relativa alla progettazione deve contenere i seguenti elementi:

- le attestazioni relative all'equipaggiamento incorporato nell'apparecchiatura;
- gli attestati e i certificati relativi ai metodi di fabbricazione e/o alle ispezioni e/o al controllo dell'apparecchiatura;
- qualsiasi altro documento che consenta all'organismo notificato di migliorare la valutazione.

*ALLEGATO C***Criteria minimi che gli Stati membri devono prendere in considerazione per la designazione degli organismi notificati**

1. Gli organismi notificati devono soddisfare i requisiti della serie EN 45000.
2. L'organismo notificato deve essere indipendente e non deve essere controllato dal fabbricante o dal fornitore.
3. L'organismo notificato deve essere stabilito nel territorio della Comunità.
4. Laddove i certificati di conformità al tipo siano rilasciati da un organismo notificato per conto di uno Stato membro, lo Stato membro deve assicurarsi che le qualifiche, l'esperienza tecnica e il personale dell'organismo notificato siano tali da metterlo in grado di rilasciare certificati di conformità al tipo che rispettino i requisiti della presente direttiva e di garantire un alto livello di sicurezza.
5. L'organismo notificato deve essere in grado di fornire l'opinione di esperti in campo marittimo.

Gli organismi notificati sono autorizzati a svolgere procedure di valutazione della conformità per qualsiasi operatore economico stabilito all'interno o all'esterno della Comunità.


Gli organismi notificati possono esperire le procedure di valutazione della conformità in qualsiasi Stato membro o paese terzo utilizzando il proprio personale locale o il personale dell'ufficio distaccato all'estero.

Nel caso in cui una consociata dell'organismo notificato esperisca le procedure di valutazione della conformità, tutti i documenti relativi alle procedure di valutazione della conformità vengono rilasciati dall'organismo notificato a proprio nome e non a nome della consociata.

Tuttavia, la consociata di un organismo notificato stabilita in un altro Stato membro può rilasciare documenti relativi alle procedure di valutazione della conformità se è notificata da detto Stato membro.

▼B*ALLEGATO D***Marchio di conformità**

Il marchio di conformità ha la forma seguente:



In caso di riduzione o di ingrandimento del marchio dovranno essere rispettate le proporzioni indicate dal grafico graduato riportato qui sopra.

I vari elementi del marchio hanno sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.

Tale dimensione minima può essere ignorata per oggetti in scala ridotta.